



**XIX RAPPORTO
SULL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E
REGOLAMENTARE
DELLA REGIONE LAZIO
1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2023
*(XII legislatura)***

La presente pubblicazione è stata curata e redatta da

Dr. Francesco Drago

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Attività di ricerca e documentazione

Dott.ssa Antonella de Santis

Redazione delle sintesi

Dott.ssa Laura Bruni

Dott.ssa Paola Carra

Dott.ssa Antonella de Santis

Dott.ssa Ida Maietta

Dr. Giovanni Pagliaro

Dott.ssa Anastasia Sciubba Di Nunzio

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Dott.ssa Paola Tiburzi

Dott.ssa Letizia Tocca

Elaborazione grafica

Dr. Giovanni Pagliaro

Sommario

Sommario.....	II
PREFAZIONE.....	IV
PREMESSA.....	VI
PARTE PRIMA.....	8
L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA.....	8
Capitolo Primo.....	9
Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale.....	9
1. La produzione legislativa.....	9
2. L'iniziativa legislativa.....	15
2.1 Titolarità dell'iniziativa legislativa.....	15
2.2 Dati sulle proposte di legge.....	18
2.3 Tasso di successo.....	19
3. La durata dell'iter legislativo.....	21
3.1 Entrata in vigore.....	27
4. La dimensione delle leggi regionali.....	28
Capitolo Secondo.....	29
La classificazione della produzione legislativa regionale.....	29
1. La fonte giuridica della potestà legislativa.....	29
2. Gli ambiti materiali delle leggi.....	34
3. La tipologia normativa.....	39
4. La tecnica redazionale.....	45
5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo.....	47
6. Leggi statutarie e legislazione di attuazione dello Statuto.....	48
7. L'attuazione della normativa dell'Unione europea.....	49
8. Atti per l'attuazione delle leggi regionali.....	52
9. La funzione di monitoraggio e valutazione.....	53
10. Rapporti Giunta-Consiglio.....	57
11. Deliberazioni consiliari.....	59
Capitolo Terzo.....	63
I profili sostanziali delle leggi regionali.....	63
1. Descrizione sintetica delle leggi regionali.....	63
1.1 Macrosettore A - Ordinamento istituzionale.....	63
1.1.1 Leggi regionali relative a intese istituzionali tra Regioni.....	63
1.1.2 Leggi regionali in materia di enti locali.....	64
1.1.3 Leggi regionali in materia di organi della Regione.....	65
1.2 Macrosettore B – Sviluppo economico e attività produttive.....	67
1.2.1 Leggi regionali in materia di energia.....	67
1.2.2 Leggi regionali in materia di agricoltura.....	70
1.3 Macrosettore C – Territorio ambiente e infrastrutture.....	74
1.3.1 Leggi regionali in materia di rifiuti.....	74
1.4 Macrosettore D – Servizi alla persona e alla comunità.....	75
1.4.1 Leggi regionali in materia di servizi sociali.....	75
1.4.2 Leggi regionali in materia di istruzione scolastica e universitaria.....	76

1.5	Macrosettore E – Finanza regionale	79
1.5.1	Leggi regionali in materia di bilancio	79
1.6	Macrosettore F – Diversi settori	102
	Capitolo Quarto.....	105
	Il contenzioso costituzionale.....	105
1.	Le leggi regionali impugnate dal Governo e legislazione statale impugnata dalla Regione	105
	PARTE SECONDA.....	107
	L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE	107
1.	Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale.....	108
	APPENDICE	115

PREFAZIONE

Il Rapporto annuale relativo al 2023 rappresenta un importante strumento per divulgare e far conoscere a tutti le attività del Consiglio regionale.

Da marzo del 2023 si è insediata la nuova amministrazione guidata dal Presidente della Regione, Francesco Rocca. Questa attuale è la XII legislatura.

In maniera dettagliata e approfondita, in queste pagine, vengono indicati dati e numeri dei lavori che si sono svolti alla Pisana. Per citarne alcuni, il numero di leggi approvate è 24, in aumento rispetto alle 21 sia del 2022, sia del 2021. Viene riportata anche una descrizione sintetica dei provvedimenti di legge, oltre a dedicare una parte alle attività di controllo, come le interrogazioni, e agli atti di indirizzo (mozioni, ordini del giorno).

Questo Rapporto, giunto alla IX edizione, è molto utile poiché, oltre alla parte descrittiva, racchiude molti spunti ed elementi di approfondimento, anche attraverso tabelle e grafici, al fine di spiegare i contenuti in modo chiaro e snello.

È fondamentale rendere la Pisana la casa dei cittadini del Lazio, dei sindaci e dei tanti amministratori locali: proprio per questo abbiamo avviato un progetto per ospitare nella sede del Consiglio gli studenti delle scuole della nostra Regione. Sono incontri interessanti, dove è possibile far conoscere ai ragazzi i luoghi delle istituzioni locali e, soprattutto, è

un'occasione di grande rilevanza per illustrare quali sono le funzioni, il ruolo e le attività dei consiglieri.

Inoltre spesso, all'interno del Consiglio, si svolgono convegni ed eventi per affrontare le tematiche e le istanze della cittadinanza e dei territori. Per questo, ritengo che il Rapporto annuale rappresenti un ottimo mezzo di conoscenza, rivolto a tutti.

Desidero poi cogliere l'occasione per ringraziare, a nome dell'intero Consiglio regionale, tutti gli uffici e il personale per la professionalità, la serietà e la disponibilità dimostrate ogni giorno. Non dobbiamo mai dimenticarci che grazie a loro è possibile portare avanti la macchina amministrativa, i lavori e le attività del Consiglio regionale.

Invito tutti, quindi, a leggere questo documento, realizzato con molta attenzione e precisione.

Antonello Aurigemma

Presidente del Consiglio regionale

PREMESSA

Il Rapporto sull'attività legislativa della Regione Lazio, redatto dalle strutture deputate all'assistenza e alla consulenza agli organi consiliari, giunge quest'anno alla IX edizione ed esamina l'attività normativa prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, periodo che coincide, sostanzialmente, con il primo anno della XII legislatura.

Il Rapporto permette di analizzare la produzione legislativa, monitorandone il relativo andamento, grazie anche ai continui raffronti con i dati inerenti alla produzione legislativa degli anni precedenti.

L'obiettivo è sempre quello di offrire uno strumento che, attraverso la raccolta e l'analisi dei dati quantitativi e qualitativi della normazione regionale, agevoli la lettura dei meccanismi sottesi al processo legislativo nonché alle correlate dinamiche politico-istituzionali.

In riferimento alla struttura, il Rapporto è articolato in due parti – l'attività legislativa e l'attività regolamentare – entrambe corredate da grafici e tabelle esplicativi. La prima parte, articolata in quattro capitoli, analizza la produzione legislativa sotto diversi profili. Nel capitolo primo sono raccolti e approfonditi i dati relativi al numero delle leggi, al relativo “grado di successo” e ai soggetti titolari dell'iniziativa nonché quelli relativi alle “dimensioni” delle leggi e alla durata dell'*iter legis*, intesa questa come il numero di giorni che intercorrono tra l'esame della proposta di legge nella commissione consiliare competente e la relativa approvazione in Aula.

La classificazione delle leggi, secondo Capitolo, è effettuata in base al tipo di potestà esercitata, ai settori interessati, alla tipologia normativa, alla tecnica redazionale impiegata, alla presenza di strumenti di riordino normativo e di semplificazione. Particolare attenzione è, inoltre, riservata ai provvedimenti attuativi dello Statuto e della normativa dell'Unione europea

Uno spazio è dedicato al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alle relative attività. Sono inoltre forniti i dati relativi agli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, oltre a quelli delle deliberazioni consiliari approvate. Il terzo capitolo è riservato ai profili sostanziali delle leggi che, con una descrizione sintetica dei contenuti, sono aggregate per macrosettori e per materie.

Relativamente al contenzioso costituzionale di interesse regionale, riservato al quarto capitolo, occorre segnalare che per quest'anno non vi sono state né disposizioni regionali impugnate dallo Stato, né disposizioni statali impugnate dalla Regione. Tuttavia non sono mancati, in fase pre-contenziosa, impegni assunti dalla Regione con il Governo a modificare leggi regionali al fine di scongiurare possibili impugnative. Nel predetto capitolo è data, per la prima volta, specifica evidenza agli impegni presi.

La seconda parte esamina l'attività regolamentare della Giunta regionale con particolare attenzione alla diversa tipologia dei regolamenti adottati, alla tecnica redazionale, alla loro dimensione ed articolazione nonché agli ambiti materiali interessati.

Ing. Vincenzo Ialongo

Il Segretario generale vicario

PARTE PRIMA

L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Capitolo Primo

Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale

1. La produzione legislativa

Il presente Rapporto prende in esame il 2023, e analizza, in particolare, l'attività legislativa, regolamentare, di controllo e monitoraggio nonché le ulteriori attività istituzionali del Consiglio regionale.

Il 2023 rappresenta il primo anno della XII legislatura, iniziata in via ufficiale il 13 marzo 2023 con la seduta d'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

L'attività dei primi mesi della nuova legislatura è stata caratterizzata essenzialmente da questioni di “bilancio” in quanto la precedente legislatura si è conclusa in esercizio provvisorio.

Infatti, nel dicembre del 2022, a seguito delle dimissioni per incompatibilità del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, il Consiglio regionale, in regime di *prorogatio*¹, ha autorizzato con la *l.r. 21/2022* l'esercizio provvisorio del bilancio per il 2023.

Pertanto, i primi provvedimenti della XII legislatura approvati dall'Aula hanno riguardato la manovra di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2023, come si vedrà in maniera più analitica più avanti.

¹ Per *prorogatio* si intende l'intervallo di tempo che intercorre tra lo scioglimento del Consiglio e l'insediamento del nuovo ovvero, nel caso di specie, tra il decreto di scioglimento del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33 e la seduta d'insediamento del nuovo Consiglio del 13 marzo 2023.

Nel corso del 2023, anno esaminato dal presente Rapporto, sono state approvate 24 leggi, in aumento rispetto alle 21 leggi approvate nel 2022 e nel 2021.

Sembra, dunque, essere interrotto il *trend* di tendenziale diminuzione innescato dalla crisi pandemica a partire dal 2020 (2019: 29 leggi, 2020: 26 leggi; 2021: 21 leggi; 2022: 21 leggi).




Il raffronto con il numero di leggi approvate nel primo anno delle precedenti legislature, pone la XII legislatura al vertice per numero di leggi approvate, anche se va precisato che le date di insediamento del nuovo Consiglio non coincidono tra le diverse legislature, oscillando tra marzo e maggio.


Infatti, si va dalle 4 leggi approvate nella VIII legislatura alle 7 leggi approvate nel corso della IX legislatura, per passare alle 14 leggi della X e alle 12 leggi della XI legislatura.

Come risulta dal grafico riportato in figura 1, l'anno 2023 si pone al di sopra della media dell'ultimo decennio che è pari a 20,3 leggi.

Va peraltro evidenziato che l'intera annualità è stata caratterizzata da un significativo numero di provvedimenti riconducibili alla materia del bilancio, dal momento che ben 15 leggi appartengono al macrosettore "Finanza regionale" (E), come rilevato al paragrafo 2 del Capitolo Secondo.



Di seguito si riporta il raffronto tra il decennio 2004-2013 e il decennio 2014-2023 (figura 2).



Nel dettaglio, il numero complessivo delle leggi promulgate tra il 2004 e il 2013 è pari a 218 (ivi comprese due leggi statutarie²), con una media annuale di 21,8 leggi; mentre tra il 2014 e il 2023 il totale delle leggi è 203, per una media annuale pari a 20,3.

La dimensione delle 24 leggi approvate nel 2023 è pari a 224 articoli e 595 commi.

Prendendo sempre a raffronto i due decenni, 2004-2013 e 2014-2023, ma questa volta con riferimento al **numero di articoli e commi approvati**, emerge che nel primo decennio sono stati “*prodotti*” complessivamente 3.000 articoli e 8.292 commi, nel secondo decennio 2.383 articoli e 11.638 commi.³




Figura 3 Raffronto nei decenni 2004-2013 e 2014-2023 del totale delle leggi, degli articoli e dei commi

² La legge statutaria 4 ottobre 2012, n. 1 “Modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)” e la legge statutaria 14 ottobre 2013, n. 1 “Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).

³ Per una media nel decennio 2004-2013 di 300 articoli e 829,2 commi, mentre nel decennio 2014-2023 la media è di 238,3 per gli articoli e di 1.163,8 per i commi.

Oltre che attraverso una lettura comparativa tra più anni, il numero di articoli “prodotti” può essere analizzato mettendolo a raffronto con quello contenuto in ciascuna delle leggi approvate nell’anno di riferimento.

In base a tale raffronto emerge che nel 2023 19 leggi hanno un numero di articoli da 1 a 10 e 2 leggi da 11 a 19; seguono 2 leggi con un numero di articoli da 20 a 30; chiude il quadro 1 legge con oltre 30 articoli (per l’esattezza 31).

Numeri di articoli contenuti in una legge	Numero di leggi	Percentuale
da 1 a 10 articoli	19	79,16%
da 11 a 19 articoli	2	8,33%
da 20 a 30 articoli	2	8,33%
da 31 articoli	1	4,16%

Tabella 1 *Leggi regionali approvate nel 2023 divise per numero di articoli*

Un dato importante connesso all’aspetto della produzione legislativa è quello della produzione regolamentare che registra da tempo e, in particolare, dal momento in cui la potestà regolamentare è passata in capo alla Giunta regionale, un sensibile incremento.

Infatti, raffrontando la produzione regolamentare relativa al decennio 2004-2013 con quella del decennio 2014-2023, si osserva un considerevole aumento del numero dei regolamenti approvati che nel primo decennio, ammontano a 164 e nel secondo decennio a 232.

PRODUZIONE REGOLAMENTARE




Figura 4 *Produzione regolamentare nei decenni 2004 - 2013 e 2014 - 2023*

2. L'iniziativa legislativa

2.1 Titolarità dell'iniziativa legislativa

Iniziativa	2023
Giunta	19
Consiliare	5
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza</i>	4
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione</i>	0
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza e opposizione</i>	1
Giunta e Consiglio	0
Enti locali	0
Totale leggi approvate	24

Tabella 2 *Iniziativa legislativa delle leggi approvate nel 2023*

Dai dati riportati nella tabella 2 emerge una netta prevalenza delle leggi d'iniziativa della Giunta regionale rispetto a quelle d'iniziativa consiliare con una percentuale in aumento rispetto al 2022 (si passa dal 57% all'80%).



Ampliando l'ambito di analisi e raffrontando il dato con quello degli altri anni si osserva, invece, una situazione piuttosto altalenante, con in generale una prevalenza per quelle d'iniziativa della Giunta.

Infatti, nel 2016 e nel 2017, emergeva una situazione di equilibrio (50% tra proposte d'iniziativa di Giunta e consiliare), mentre nel 2021 il rapporto risultava decisamente invertito con 13 leggi d'iniziativa consiliare e 8 di Giunta, mentre è in linea sia con quello del 2022, come sopra rilevato, sia rispetto al 2018 (12 della Giunta a fronte di solo 2 consiliari), che rispetto agli anni precedenti nei quali si registra una prevalenza delle leggi d'iniziativa della Giunta pari al 75% nel 2011,

al 64,7% nel 2012, al 67% nel 2013, al 67% nel 2014, al 66,66% nel 2015. Unica eccezione il 2009 che, come per il 2021, annota una prevalenza delle leggi di iniziativa consiliare (50%) rispetto a quelle di Giunta (47%).

Ed infatti il dato percentuale delle leggi di iniziativa della Giunta dell'ultimo quinquennio presenta un andamento sinusale: 2022: 57%; 2021: 38%; 2020: 57%; 2019: 41%; 2018: 85%.

In dettaglio, il 2023 presenta oltre alle **19** leggi d'iniziativa di **Giunta** (pari all'80% delle 24 leggi approvate), **5** leggi d'iniziativa **consiliare**, pari al 20%, così ripartite: **4** di consiglieri appartenenti a gruppi di **maggioranza** (la *l.r. 12/2023* relativa a disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali; la *l.r. 15/2023* di contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace; la *l.r. 21/2023* relativa al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi; la *l.r. 22/2023* per la promozione degli Istituti tecnologici superiori), **1** di consiglieri di gruppi di **maggioranza e di opposizione** (la *l.r. 6/2023* di istituzione delle commissioni speciali), **nessuna** di consiglieri appartenenti solo a gruppi di **opposizione**.

Infine, non si registrano leggi d'iniziativa mista Giunta/Consiglio, d'iniziativa del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e degli enti locali o popolare presentate da un numero di elettori non inferiore a diecimila.

INIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE




Figura 5 Leggi d'iniziativa consiliare approvate nel 2023 ripartite in base all'appartenenza politica del titolare dell'iniziativa

2.2 Dati sulle proposte di legge

Proposte di legge presentate	2023
Giunta	21
Consiglieri regionali	102
Popolare	0
Enti locali	0
CAL	0
Totale proposte di legge presentate	123

Tabella 3 *Proposte di legge presentate nel 2023*

Nel 2023 si conferma la prevalenza delle proposte di legge presentate dai consiglieri (nello specifico una differenza molto netta, 102 proposte su un totale di 123) in linea con il dato registrato sia nel 2022 (17 su 32 proposte di legge presentate), sia nel 2021 (34 su un totale di 55).

123
*proposte
di legge*

2.3 Tasso di successo

Il rapporto tra progetti presentati e leggi approvate determina il c.d. tasso di successo conseguito da ciascun soggetto titolare di iniziativa.

Dal raffronto tra le proposte presentate nel 2023 e quelle divenute legge nel medesimo periodo, emerge una totale prevalenza del tasso di successo delle proposte d'iniziativa della Giunta regionale.


Iniziativa	Presentate	Approvate	Percentuale di successo
Giunta	21	19	90,47%
Consiglieri regionali	102	5	4,9%
Enti locali	0	0	0%
CAL	0	0	0%
Popolare	0	0	0%
Totale	123	24	19,51%

Tabella 4 *Proposte di legge presentate nel 2023 e relativo tasso di successo*

In particolare, la percentuale di successo delle proposte della Giunta regionale è piuttosto rilevante, pari al 90,47%, considerato che delle 21 proposte presentate dalla Giunta 19 hanno completato con esito positivo il loro *iter*; di segno completamente opposto il dato relativo alle proposte di legge d'iniziativa consiliare, in quanto delle 102 proposte di legge presentate nel corso del 2023 (la quasi totalità delle proposte presentate nel corso dell'anno) ne sono state approvate solo 5 (4,9%).

La netta prevalenza del tasso di successo delle proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale emerge anche da un raffronto con la percentuale rilevata nell'ultimo quinquennio (nello specifico, 2023: 90,47%; 2022: 53,33%; 2021: 33%; 2020: 86%; 2019: 62%), dal quale si rileva che l'unica l'annualità in cui la

percentuale delle proposte di legge presentate dalla Giunta regionale scende sotto al 50% è il 2021.



3. La durata dell'iter legislativo

Convenzionalmente la durata dell'iter di approvazione delle leggi è calcolata facendo riferimento all'arco temporale intercorrente tra la data della prima seduta della commissione consiliare competente, in cui si è avviato l'esame della proposta, e quella di approvazione da parte dell'Aula.

Nel 2023 la media è di 17,91 giorni.

Raffrontando questo dato con quello del 2022, per il quale sono stati necessari per l'approvazione delle leggi mediamente 244,7 giorni, emerge una notevole flessione della durata dell'*iter legis*.

Negli anni precedenti il dato, invece, è piuttosto oscillante: 254,4⁴ giorni nel 2021, 123⁵ giorni nel 2020, 60 giorni nel 2019; 30 giorni nel 2018; ben 418,35 giorni nel 2017; 223,5 giorni nel 2016; 181,77 giorni nel 2015; 85,23 giorni⁶ nel

⁴ Nel computo della media non è ricompresa la *l.r. 5/2021* per l'istituzione e promozione di un percorso a favore delle persone con disabilità "Non collaboranti" in quanto non esaminata dalla commissione consiliare competente ma iscritta direttamente in Aula ex art. 63, comma 3, del Regolamento dei lavori. In particolare, la proposta è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio del 17 febbraio 2021 e approvata il 3 marzo 2021, lo stesso giorno in cui è iniziato il relativo esame.


⁵ Nel computo della media non è ricompresa la *l.r. 9/2020* per la tutela e valorizzazione dei piccoli comuni in quanto non esaminata dalla commissione consiliare competente ma iscritta direttamente in Aula ex art. 63, comma 3, del Regolamento dei lavori; peraltro, la legge è stata approvata il giorno dopo in cui l'Aula ha iniziato l'esame (22 luglio 2020), pertanto il relativo *iter legis* è pari a 2 giorni.

⁶ Nel computo della media non è ricompresa la *l.r. 6/2014* che non è stata esaminata dalla commissione consiliare competente ma iscritta direttamente in Aula ex art. 63, comma 3, del Regolamento dei lavori; pertanto, la relativa durata dell'*iter* di approvazione, calcolata dalla data di inizio esame in Aula (19 marzo 2014) a quella di approvazione (3 aprile 2014), è pari a 16 giorni.

2014; 12,5 giorni nel 2013⁷; 103 giorni⁸ nel 2012; 94 nel 2011; 29 giorni nel 2010⁹; 191 giorni nel 2009 e 246 nel 2008.

Analizzando la durata dell'*iter legis* per intervalli temporali emerge, come illustrato nel grafico (figura 7), che quasi tutte le leggi – 22 leggi su 24, pari al 92% – sono state approvate entro un mese dall'inizio del relativo esame in commissione; una legge è stata approvata entro 3 mesi, una entro 6 mesi.

Infine, nessuna legge ha avuto un *iter* pari o superiore all'anno.



Un altro dato di interesse si ricava dall'analisi disaggregata della durata dell'*iter legis*, in base al soggetto dell'iniziativa.

⁷ Occorre tuttavia rilevare che in questo caso il dato non copre un intero arco temporale annuale, ma il periodo d'inizio della X legislatura che va da aprile a dicembre 2013.


⁸ I dati relativi al 2012 e al 2013 non comprendono le leggi statutarie approvate, rispettivamente, in 280 e 85 giorni, per le quali è richiesta una procedura "aggravata". Infatti, ex art. 123, secondo comma, Cost., lo Statuto e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta "con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi".

⁹ I dati del 2010 sono relativi all'inizio della IX legislatura (maggio-dicembre), pertanto non coprono un intero anno.

Sotto questo profilo emerge una netta differenza tra le leggi proposte dalla Giunta rispetto a quelle presentate dai consiglieri.

Nel primo caso si rileva un *range* che va da un minimo di 2 giorni (*l.r.* 3/2023 relativa a disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario e *l.r.* 4/2023 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio) fino ad un massimo di 43 giorni (*l.r.* 20/2023 in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico) per un dato medio di 11,78 giorni.

Nel caso delle leggi d'iniziativa consiliare i tempi vanno da 8 giorni (*l.r.* 6/2023 di istituzione delle commissioni speciali) a 156 giorni (*l.r.* 22/2023 per la promozione degli Istituti tecnologici superiori) con un dato medio di 41,2 giorni.



In appendice è riportato un elenco riepilogativo della durata, espressa in giorni, dell'iter di approvazione delle singole leggi, ripartito anche in base al soggetto titolare dell'iniziativa ed è, altresì, indicata la relativa durata media (Allegato 1).

Per quanto concerne la **distribuzione temporale** della produzione legislativa, rappresentata nella successiva figura 9, il mese caratterizzato da una

maggior attività legislativa è il mese di ottobre nel quale sono state approvate 5 leggi: la *l.r. 14/2023* di disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche; la *l.r. 15/2023* di contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace; la *l.r. 16/2023* relativa al rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2022; la *l.r. 17/2023* relativa all'adozione di misure conseguenziali al giudizio di parificazione del rendiconto generale e alle variazioni al bilancio di previsione; la *l.r. 18/2023* relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Seguono i mesi di maggio, luglio, novembre e dicembre nei quali sono state approvate in ciascun mese 3 leggi ovvero nel dettaglio: nel mese di maggio, la *l.r. 3/2023* relativa a disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario, la *l.r. 4/2023* relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la *l.r. 5/2023* relativa alle variazioni al bilancio di previsione; nel mese di luglio, la *l.r. 7/2023* di istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, la *l.r. 8/2023* relativa alle variazioni al bilancio di previsione e la *l.r. 9/2023* di ratifica dell'intesa tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome; nel mese di novembre, la *l.r. 19/2023* di abrogazione della *l.r. 14/2022* relativa alla disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, la *l.r. 20/2023* in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e la *l.r. 22/2023* per la promozione degli Istituti tecnologici superiori; nel mese di dicembre, la *l.r. 21/2023* relativa al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi, la *l.r. 23/2023* legge di stabilità regionale 2024 e la *l.r. 24/2023* bilancio di previsione finanziario della Regione 2024-2026.

Con 2 leggi i mesi di marzo (*l.r. 1/2023* legge di stabilità regionale 2023 e *l.r. 2/2023* bilancio di previsione finanziario della Regione 2023-2025), di agosto (*l.r. 10/2023* relativa all'assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025 e *l.r. 11/2023* relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio) e di settembre

(*l.r. 12/2023* relativa a disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali e *l.r. 13/2023* relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio).

Infine, nel mese di giugno è stata approvata una sola legge, la *l.r. 6/2023* di istituzione delle commissioni speciali.

Nessuna legge nei mesi di gennaio, febbraio e aprile.




Figura 9 Distribuzione temporale della produzione legislativa nel 2023

Inoltre, esaminando questi dati in funzione dei **soggetti che hanno esercitato l’iniziativa legislativa** si osserva, come rappresentato sempre nella figura 9, che le 5 leggi approvate nel mese di ottobre sono tutte d’iniziativa della Giunta regionale, ad eccezione della *l.r. 15/2023* di contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace d’iniziativa consiliare.

Identica situazione per le 12 leggi approvate complessivamente nei mesi di maggio, luglio, novembre e dicembre che sono tutte d’iniziativa della Giunta con

le uniche eccezioni della *l.r. 21/2023* relativa al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi, approvata nel mese di dicembre, e della *l.r. 22/2023* per la promozione degli Istituti tecnologici superiori, approvata nel mese di novembre, che sono entrambe d’iniziativa consiliare.

Tutte d’iniziativa della Giunta, invece, le 4 leggi approvate nei mesi di marzo e agosto; mentre delle 2 leggi approvate nel mese di settembre, una è d’iniziativa consiliare (*l.r. 12/2023* relativa a disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali) e l’altra è della Giunta (*l.r. 13/2023* relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio).

E infine, l’unica legge approvata nel mese di giugno, la *l.r. 6/2023* di istituzione delle commissioni speciali, è d’iniziativa consiliare.

3.1 Entrata in vigore

In riferimento alla data di entrata in vigore, escludendo la legge di stabilità regionale 2024 (*l.r. 23/2023*) e la legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (*l.r. 24/2023*) per le quali la data di entrata in vigore è il 1° gennaio 2024, le altre 22 leggi hanno tutte disposto la loro entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in deroga alla *vacatio* ordinaria di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul medesimo Bollettino.

4. La dimensione delle leggi regionali

La dimensione delle 24 leggi che formano il *corpus* normativo, approvato nel corso del 2023, è pari a 224 articoli e 595 commi, con un valore medio per ogni legge di circa 9 articoli e 24 commi.

Un dato, nel complesso, in diminuzione rispetto al 2022 laddove il valore medio era di 14 articoli e circa 35 commi.

Rientra nella tipologia delle c.d. leggi *omnibus*, ovvero delle leggi comprendenti disposizioni di diverso contenuto, con un rilevante numero di commi e articoli, la *l.r. 23/2023*, legge di stabilità regionale 2024, composta da 23 articoli e 109 commi¹⁰.

Tale tipologia è ricorrente anche nei precedenti anni: nel 2022 (la *l.r. 16/2022*, composta da 27 articoli e 58 commi e la *l.r. 19/2022*, composta da 9 articoli e 200 commi), nel 2021 (la *l.r. 14/2021*, composta da 115 articoli e 175 commi), nel 2020 (la *l.r. 1/2020*, composta da 23 articoli e 304 commi e la *l.r. 16/2020* composta da 22 articoli e 40 commi), nel 2019 (la *l.r. 8/2019* composta da 17 articoli e 67 commi), nel 2018 (la *l.r. 7/2018* composta da 87 articoli e 243 commi) e nel 2017 (*l.r. 9/2017* composta da 18 articoli e 179 commi).

Nel 2016 sono 2, al pari del 2020 e del 2022, le leggi *omnibus* approvate: la *l.r. 12/2016* e la *l.r. 17/2016* composte, l'una da 37 articoli e 205 commi, l'altra da 3 articoli e 165 commi.

¹⁰ Si segnala, che pur non essendo caratterizzate da un rilevante numero di commi e articoli, aventi disposizioni di diverso contenuto le seguenti leggi regionali: *l.r. 5/2023*; *l.r. 8/2023*; *l.r. 10/2023*; *l.r. 13/2023*; *l.r. 18/2023*.

Capitolo Secondo

La classificazione della produzione legislativa regionale

1. La fonte giuridica della potestà legislativa


Un primo elemento di classificazione della produzione legislativa regionale può essere rilevato prendendo in esame la fonte costituzionale sulla base della quale è stata esercitata la potestà legislativa regionale, distinguendo le leggi regionali approvate nell'ambito della potestà legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, Cost.) da quelle invece riconducibili alla potestà legislativa residuale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.).

Tale suddivisione è senz'altro utile per procedere a successive valutazioni e analisi sulle sfere di esercizio della potestà legislativa regionale, ma non è esente da problematiche di ordine classificatorio, considerato che le leggi possono coprire, come è noto, materie differenti non di rado ascrivibili a diversi ambiti di potestà legislativa. Per tale ragione, in tutti i casi in cui le leggi non sono riconducibili ad un esclusivo ambito di potestà legislativa, la classificazione elaborata in questo Rapporto si è basata su un giudizio di prevalenza dei caratteri materiali delle leggi stesse. Inoltre, nei casi in cui non è stato possibile individuare una materia prevalente, la legge è stata classificata, in via del tutto convenzionale, sotto la voce "mista".

Il quadro della produzione legislativa regionale nel 2023 comprende 19 leggi riconducibili alla potestà legislativa concorrente (ovvero il 79,16%), 4 alla potestà legislativa residuale (il 16,66%) e una a quella mista, riconducibile all'una e all'altra potestà.

Potestà legislativa 2023	numero	percentuale
Concorrente	19	79,17 %
Residuale	4	16,67 %
Mista	1	4,17 %

Tabella 5 Leggi approvate nel 2023 ripartite secondo l'ambito della potestà legislativa



POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE
legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2023”
legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”
legge regionale 4 maggio 2023, n. 3 “Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, relativo a disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario”
legge regionale 4 maggio 2023, n. 4 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
legge regionale 29 maggio 2023, n. 5 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”
legge regionale 31 luglio 2023, n. 8 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”
legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie”
legge regionale 14 agosto 2023, n. 11 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni finanziarie varie”
legge regionale 10 ottobre 2023, n. 12 “Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE

legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15 “Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace”
legge regionale 30 ottobre 2023, n. 16 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022”
legge regionale 3 novembre 2023, n. 17 “Adozione delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022”
legge regionale 3 novembre 2023, n. 18 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 16 novembre 2023, n. 19 “Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani)”
legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE

legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 “Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)”

legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di stabilità regionale 2024”

legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”

POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE

legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 “Istituzione delle commissioni speciali Expo 2030 e grandi eventi, Giubileo 2025, Piani di zona per l'edilizia economica e popolare e Semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale”

legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”

legge regionale 3 agosto 2023, n. 9 “Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome”

legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”

POTESTÀ LEGISLATIVA MISTA

legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21 “Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti”

2. Gli ambiti materiali delle leggi

La classificazione della produzione legislativa regionale viene redatta per ambiti materiali seguendo una codificazione *standard*, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione, articolata in sei macrosettori, ognuno dei quali comprendente le materie indicate di seguito:

MACROSETTORE A ISTITUZIONALE	Organi della Regione; sistemi di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta; rapporti internazionali e con l'Unione europea; personale ed amministrazione; enti locali e decentramento; altro (ad es.: persone giuridiche private, società regionali, organizzazione regionale, privacy, patrimonio immobiliare regionale, sistema statistico regionale, bollettino ufficiale telematico, etc.).
MACROSETTORE B SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Artigianato; professioni (incluse le nuove figure professionali, ad es.: naturopata, etc.); industria; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ricerca, trasporto e produzione di energia; miniere, risorse geotermiche; commercio, fiere e mercati; turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo); agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; (altro ad es.: programmazione negoziata, programmi economici, misure a favore delle imprese, supporto allo sviluppo economico e allo sviluppo locale, etc.).
MACROSETTORE C TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Territorio e urbanistica (inclusi demanio ed edilizia); protezione della natura e dell'ambiente; tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche (ad es.: edilizia scolastica, porti, aeroporti, etc.); viabilità; trasporti;

	protezione civile; altro (ad es.: usi civici; programmazione ERP; etc.).
MACROSETTORE D SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	Tutela della salute; alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica e universitaria; formazione professionale; lavoro; istruzione e formazione professionale; previdenza complementare e integrativa; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento della comunicazione; spettacolo; sport; altro (ad es.: gestione patrimonio immobiliare ERP, sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura o al bullismo; etc.).
MACROSETTORE E FINANZA REGIONALE	Bilancio ¹¹ ; contabilità regionale; tributi.
MACROSETTORE F MULTISETTORE	Comprende le leggi concernenti materie rientranti in più macrosettori.

Alla luce dei suddetti parametri di classificazione emerge che le leggi approvate nel 2023 risultano così distribuite per macrosetto:

MACROSETTORE	NUMERO DI LEGGI
ISTITUZIONALE (A) <i>DI CUI UNA MULTIMATERIA</i>	3
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE (B)	2
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (C)	1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (D) <i>DI CUI UNA MULTIMATERIA</i>	2
FINANZA REGIONALE (E)	15
MULTISETTORE (F)	1


Tabella 6 Numero di leggi approvate nel 2023 suddivise per macrosetto

¹¹ Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge di stabilità, anche qualora incidesse su più materie, è convenzionalmente classificata nel macrosetto E.

Il macrosettore con il maggior numero di interventi legislativi (15 leggi) è quello “Finanza regionale” (E)¹²; segue con 3 leggi il macrosettore “Istituzionale” (A) e con 2 leggi ciascuno i macrosettori “Sviluppo economico e attività produttive” (B) e “Servizi alla persona e alla comunità” (D).

Infine, una sola legge il macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture” (C) e una legge ricomprende leggi ricadenti in settori diversi (“Multisetto” F).

*Prevalente
macrosettore
Finanza
regionale*



¹² Occorre rilevare che le seguenti leggi regionali, classificate nel macrosettore “Finanza regionale”, materia “Legge di bilancio”, contengono disposizioni relative a materia appartenenti ad altri settori, come precisato nel relativo titolo: l.r. 5/2023; l.r. 8/2023; l.r. 10/2023; l.r. 13/2023; l.r. 18/2023.


Passando all'esame delle singole materie, la produzione delle leggi approvate nel 2023 è distribuita tra le diverse materie come riportato nella seguente tabella.

MATERIA	N.
Agricoltura	1
Bilancio	15
Enti locali	1
Intese istituzionali tra Regioni	1
Ricerca, trasporto e produzione di energia	1
Rifiuti	1
Servizi sociali	1
Multimateria (<i>ordinamento istituzionale - organi della Regione/personale</i>)	1
Multimateria (<i>servizi alla persona - istruzione scolastica e universitaria</i>)	1
Multisetto	1

Tabella 7 Leggi regionali approvate nel 2023 ripartite per materia

Il grafico in figura 12 raffigura, in maniera evidente, la ripartizione tra le diverse materie.

Come si può vedere, la maggior parte delle leggi sono ricomprese nella materia del bilancio (15 leggi), le rimanenti sono spalmate in maniera uniforme tra le altre materie, compresa la legge ricadente nel macrosetto "Multisetto" (*l.r. 21/2023*).



In appendice è riportato un elenco riepilogativo delle leggi approvate nel 2023 ripartite in base al rispettivo macrosettore e alla relativa materia di appartenenza (Allegato 2).

3. La tipologia normativa

Un ulteriore esame delle leggi regionali può essere condotto analizzando la loro incidenza sull'ordinamento a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono. Sotto questo profilo è possibile ordinare le leggi regionali secondo la seguente classificazione, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione:

● LEGGI ISTITUZIONALI: recano le discipline istituzionali a carattere generale ¹³
● LEGGI DI SETTORE: incidono su singoli settori dell'ordinamento ¹⁴
● LEGGI INTERSETTORIALI: incidono contestualmente su più settori
● LEGGI DI BILANCIO: determinano il ciclo annuale della finanza regionale
● LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA: recano limitate modifiche di assestamento alla normativa previgente

¹³ Poiché gli elementi presi in considerazione ai fini della presente classificazione sono quelli strutturali, è possibile che la stessa legge sia classificata come istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e non considerata tale per ciò che riguarda la classificazione per macrosettori di materie.

¹⁴ Si classificano come tali le leggi quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa.


<ul style="list-style-type: none">● LEGGI PROVVEDIMENTO: recano un contenuto puntuale e/o si rivolgono ad una platea di beneficiari estremamente limitata
<ul style="list-style-type: none">● LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE: dispongono l'abrogazione in via generalizzata di determinate categorie di norme

Nel 2023 più della metà delle leggi approvate – 15 leggi – figurano nella tipologia delle leggi di bilancio¹⁵; 4 leggi, invece, rientrano nella tipologia delle leggi di settore, nella quale si vuole ricomprendere quelle leggi che, rispetto ad una determinata materia o ad un settore organico di materie, hanno una certa rilevanza e organicità di contenuti; 3 leggi sono classificate istituzionali, una intersettoriale in quanto incide contestualmente su più settori.

Accanto a queste va segnalata una legge di abrogazione generale (la *l.r. 19/2023* di abrogazione della *l.r. 14/2022* relativa alla disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani).

Nessuna legge provvedimento o di manutenzione normativa.

¹⁵ Vedi nota n. 12



In base alla tipologia normativa le leggi regionali approvate nel 2023 sono così ripartite:

LEGGI ISTITUZIONALI
legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 “Istituzione delle commissioni speciali Expo 2030 e grandi eventi, Giubileo 2025, Piani di zona per l'edilizia economica e popolare e Semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale”
legge regionale 3 agosto 2023, n. 9 “Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome”
legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15 “Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace”

LEGGI DI SETTORE

legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”

legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”

legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”

legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 “Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)”

LEGGI INTERSETTORIALI

legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21 “Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti”

LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE

legge regionale 16 novembre 2023, n. 19 “Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani)”

LEGGI DI BILANCIO ¹⁶

legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2023”

legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”

legge regionale 4 maggio 2023, n. 3 “Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, relativo a disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario”

¹⁶ Vedi nota n. 12

LEGGI DI BILANCIO ¹⁶

legge regionale 4 maggio 2023, n. 4 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”

legge regionale 29 maggio 2023, n. 5 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”

legge regionale 31 luglio 2023, n. 8 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”

legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie”

legge regionale 14 agosto 2023, n. 11 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni finanziarie varie”

legge regionale 10 ottobre 2023, n. 12 “Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”

legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

LEGGI DI BILANCIO ¹⁶

legge regionale 30 ottobre 2023, n. 16 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022”

legge regionale 3 novembre 2023, n. 17 “Adozione delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022”

legge regionale 3 novembre 2023, n. 18 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di stabilità regionale 2024”

legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”


4. La tecnica redazionale

L'analisi della tecnica redazionale delle leggi regionali si basa, tradizionalmente, sulla distinzione tra testi di legge nuovi, che non incidono espressamente su altre leggi e testi che, invece, apportano modifiche e integrazioni a norme già vigenti. La prima tipologia viene appunto classificata sotto la voce “testi nuovi”, mentre la seconda prende il nome di “novella”.

Naturalmente, possono anche sussistere testi legislativi che fanno uso di entrambe le tecniche redazionali e contengono al loro interno sia nuove formulazioni normative sia modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti. Quest'ultima fattispecie viene classificata come “testi misti”.


Nel 2023 la tecnica redazionale maggiormente utilizzata dal legislatore è quella del testo nuovo (14 leggi); 3 leggi di novella, mentre 7 leggi hanno fatto ricorso ad entrambe le tecniche redazionali (tecnica mista).

Nessuna legge di riordino.



Da un raffronto della percentuale dei testi nuovi rispetto al totale delle leggi approvate nel quinquennio 2019-2023 emerge un prevalente ricorso da parte del legislatore regionale alla tecnica del testo nuovo, come riportato nella figura 15.

Nel dettaglio, la percentuale dei testi nuovi è nel 2019 al 75,86% (22 su 29), nel 2020 al 76,92% (20 su 26) e ancora al 66,67% (14 su 21) nel 2021 e al 71,42% (15 su 21) nel 2022, per concludere al 58,33% (14 su 24) nel 2023.



In appendice è riportato un elenco riepilogativo delle leggi approvate nel 2023 ripartite in base alla tecnica redazionale (Allegato 3).

5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo

La legislazione regionale approvata nel 2023 non contempla l'approvazione di interventi di semplificazione normativa come i testi unici meramente compilativi previsti dall'articolo 36, comma 1, dello Statuto e nemmeno leggi organiche¹⁷. Non contempla, altresì, leggi di riordino¹⁸.

Nell'anno di riferimento è stata abrogata una sola legge, pertanto il numero di leggi abrogate espressamente dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2023, arriva a 1000 leggi regionali.



¹⁷ Per legge organica si intende la legge che interviene sulla disciplina di una determinata materia innovandola ed armonizzando il complesso di norme che la regolano.

¹⁸ Per legge di riordino si intende la legge che innova l'ordinamento in quanto disciplina un intero settore per la prima volta o perchè lo disciplina di nuovo (abrogando contestualmente i precedenti interventi e rinviando per l'attuazione a uno o più regolamenti).

6. Leggi statutarie e legislazione di attuazione dello Statuto

Nel 2023 non sono state apportate né modifiche allo Statuto, né approvate disposizioni attuative dello Statuto.

Sono state, invece, approvate alcune disposizioni adottate **in conformità** ai principi e/o alle disposizioni statutarie o che si **auto-qualificano attuative dello Statuto** in quanto, sebbene non diano diretta attuazione alle previsioni statutarie, intervengono nell'ambito dei principi fondamentali dallo stesso stabiliti; in particolare:

- la *l.r. 6/2023* di istituzione delle commissioni speciali, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto;
- l'articolo 3 della *l.r. 8/2023* che, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto, sostiene la candidatura della cucina italiana a Patrimonio culturale immateriale Unesco;
- la *l.r. 9/2023* di ratifica dell'intesa tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;
- la *l.r. 21/2023* relativa al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto;
- la *l.r. 22/2023* per la promozione degli Istituti tecnologici superiori, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera h), dello Statuto.

In appendice sono riportate le leggi regionali approvate nel 2023 in conformità ai principi e/o alle disposizioni statutarie o che si auto-qualificano attuative dello Statuto (Allegato 4).

7. L'attuazione della normativa dell'Unione europea

Lo Statuto regionale, all'articolo 11, comma 2, prescrive che l'attuazione regionale della normativa dell'Unione europea è assicurata, di norma, attraverso un'apposita legge (c.d. legge regionale europea).

Il Consiglio regionale nel 2015 ha approvato la legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio), che costituisce la base normativa necessaria e preliminare per rendere operativa la legge regionale comunitaria (più correttamente legge regionale europea) indicata dal citato articolo 11 dello Statuto nonché, più in generale, legge attuativa delle disposizioni statutarie relative all'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo.

Fino ad ora il legislatore regionale non è intervenuto a dare attuazione agli atti dell'Unione europea mediante interventi legislativi organici e periodici, ma vi ha provveduto attraverso l'adozione di singole leggi o disposizioni inserite in provvedimenti legislativi di più ampia portata, prioritariamente all'interno di leggi di stabilità o di assestamento del bilancio oppure in leggi a queste collegate, anche se, in passato, non sono mancati casi in cui si è provveduto a dare attuazione alla normativa dell'Unione europea con un atto di natura non legislativa, ma regolamentare.¹⁹

A tale riguardo, relativamente al 2023, il legislatore regionale ha approvato, una specifica legge regionale di adeguamento agli obblighi europei, la *l.r. 20/2023* in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,

¹⁹ Nel 2011 si è data attuazione alla normativa dell'Unione europea mediante il regolamento regionale n. 12 del 2011, il quale trova il proprio riferimento normativo nella legge di assestamento del 2008 (articolo 1, comma 46, *l.r. 14/2008*).

n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche (*articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2015*).

In tal senso, in precedenza, la *l.r. 1/2018*, approvata nei primi mesi del 2018, sul finire della X legislatura, aveva rimesso a un regolamento della Giunta regionale l'attuazione del regolamento europeo sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, con particolare attenzione al comparto ortofrutticolo (regolamento dell'Unione europea n. 1308/2013).

Tuttavia, pur in assenza di un intervento del legislatore regionale, organico e strutturato, finalizzato ad adeguare l'ordinamento regionale a quello europeo nonché ad assicurare l'attuazione della normativa europea, il Consiglio regionale, e in particolare la commissione consiliare permanente per gli affari europei ed internazionali (art. 14 *ter* del Regolamento dei lavori del Consiglio), sono intervenuti per dare attuazione agli ulteriori adempimenti previsti dalla citata *l.r. 1/2015*, in particolare:

- nella seduta del 9 maggio 2023 la II commissione consiliare competente in materia di affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli, ha esaminato il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea per il 2023 senza approvare alcuna Risoluzione (*articolo 4, l.r. 1/2015 e successive modifiche*);

- nella seduta del 7 settembre 2023 la II commissione consiliare competente in materia di affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli, ha esaminato Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale – anno 2022 (*articoli 10 e 11, l.r. 1/2015 e successive modifiche*);

- nella seduta dell'11 settembre 2023 la II commissione consiliare competente in materia di affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli ha esaminato e approvato la Risoluzione avente ad oggetto “Sessione europea

2023. Indirizzi relativi alla 'Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale – anno 2022" (*articoli 10 e 11, l.r. 1/2015*);

▪ nella seduta del 13 settembre 2023 il Consiglio regionale, riunito in sessione europea, ha approvato, a seguito dell'esame avvenuto nelle sedute del 7 e dell'11 settembre 2023 da parte della II commissione consiliare, la Risoluzione n. 1, relativa alla relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale sull'esercizio delle funzioni in ambito europeo (*articoli 10 e 11, l.r. 1/2015*).

8. Atti per l'attuazione delle leggi regionali

Un dato significativo per l'analisi della produzione legislativa regionale è anche la rilevazione delle modalità di attuazione delle leggi regionali, attraverso l'individuazione di atti, regolamenti o atti amministrativi, ai quali le medesime leggi demandano l'attuazione delle relative disposizioni.

Sono 13 le leggi regionali che rimandano la propria attuazione a successivi atti della Giunta o del Consiglio regionale.

La legislazione regionale del 2023 prevede complessivamente l'adozione di 36 atti per l'attuazione, ripartiti tra 33 deliberazioni della Giunta regionale, una deliberazione del Consiglio regionale e 2 regolamenti regionali.

2023	
deliberazioni della Giunta regionale	33
deliberazioni del Consiglio regionale	1
regolamenti regionali	2
TOTALE	36

Tabella 8 Atti previsti per l'attuazione delle leggi approvate nel 2023

9. La funzione di monitoraggio e valutazione

La legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 disciplina la funzione di “monitoraggio dell’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali” del Consiglio regionale. Tale funzione ha l’obiettivo di comprendere le concrete modalità di attuazione delle leggi e le eventuali difformità rispetto al disegno originario del legislatore e apprendere se e in quale misura gli interventi adottati si siano rivelati efficaci per risolvere un determinato problema.

Per l’esercizio della funzione di monitoraggio e valutazione la l.r. 7/2016 ha istituito presso il Consiglio regionale il Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, composto da 10 consiglieri regionali che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione. Il Presidente è rinnovato a metà legislatura per garantire l’alternanza tra opposizione e maggioranza.

La l.r. 7/2016 individua due strumenti attivabili per il monitoraggio dell’attuazione di una legge e la valutazione degli interventi di policy da essa previsti: la clausola valutativa e la missione valutativa.

La clausola valutativa è un articolo di legge che dà mandato ai soggetti incaricati dell’attuazione della stessa (di norma l’esecutivo) di raccogliere, elaborare e comunicare al Consiglio una serie di informazioni selezionate su tempi e modalità di attuazione, su eventuali difficoltà incontrate e sugli esiti che ne sono scaturiti, definendo altresì i tempi e le modalità di trasmissione delle stesse. L’inserimento di una clausola in una proposta di legge va valutato attentamente e riservato alle leggi più rilevanti.

Le missioni valutative sono ricerche e analisi approfondite per verificare l’efficacia degli interventi previsti da una legge, con modalità che assicurino la

terzietà e l'imparzialità. È lo strumento più complesso di cui dispone il Comitato: ha bisogno di informazioni e dati specifici non sempre disponibili, soprattutto se la loro raccolta non è stata attivata fin dall'inizio della realizzazione degli interventi, richiede l'intervento di professionisti specializzati nella valutazione delle politiche pubbliche, in genere enti o istituti di ricerca ai quali lo svolgimento della missione viene affidato, presuppone un'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e comporta una spesa.

Ai sensi della l.r. 7/2016 il Comitato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- formula proposte alle commissioni consiliari permanenti per l'inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge;
- esprime pareri non vincolanti alle commissioni consiliari permanenti in merito alla formulazione delle clausole valutative o altre disposizioni finalizzate al monitoraggio dell'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nelle proposte di legge;
- verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali ed esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle stesse;
- attiva, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su proposta delle commissioni consiliari permanenti, lo svolgimento di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali e ne esamina gli esiti.

Nel 2023:

- il Consiglio regionale ha approvato **1** legge contenente una clausola valutativa:

l.r. 20/2023

Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche.

Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei.

La clausola (art. 29) prevede che la Giunta regionale, decorso 1 anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza triennale, presenti al Comitato e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca un quadro descrittivo delle concessioni attive, con le relative scadenze e i dati tecnici ed economici relativi all'andamento di ognuna di esse, dell'ammontare del canone di concessione introitato annualmente e dell'utilizzo delle relative risorse e informi sull'entità dell'energia elettrica fornita gratuitamente e sulla misura, destinazione e utilizzo della stessa in favore dei servizi pubblici e delle categorie di utenti interessati dalle derivazioni; sui miglioramenti energetici raggiunti e su quelli di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale, nonché sulle misure di compensazione ambientale e territoriale destinate ai comuni interessati e la loro tipologia.

Richiede, inoltre, di rappresentare eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

- la Giunta regionale ha trasmesso al Consiglio **2** relazioni in risposta agli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative:

**decisione della
Giunta regionale**

**relazione informativa ai sensi della clausola
valutativa contenuta nell'articolo 74 della l.r. 14/2021**

35/2023	riguardante i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile
decisione della Giunta regionale 45/2023	relazione informativa ai sensi della clausola valutativa contenuta nell'articolo 11 della l.r. 7/2017 "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" - annualità 2023

Al 31 dicembre 2023:

- sono **41** le clausole valutative complessivamente presenti nelle leggi regionali;
- sono **9** le leggi regionali contenenti clausole valutative relativamente alle quali la Giunta regionale ha trasmesso al Consiglio la documentazione informativa richiesta.²⁰

²⁰ l.r. 2/2019 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza-IPAB e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona-ASP): **3** relazioni; l.r. 14/2015 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione): **1** relazione; l.r. 6/2016 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti): **2** relazioni relative agli anni 2017-2018 e **2** relazioni relative agli anni 2019-2020; l.r. 7/2017 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio): **2** relazioni; l.r. 8/2016 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale): **1** relazione; art. 10 della l.r. 1/2020 relativo alle comunità energetiche (articolo successivamente abrogato): **1** relazione; l.r. 4/2014 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna): **1** relazione; l.r. 15/2014 (Sistema cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) **1** relazione per il triennio 2016-2018 e **1** relazione per il triennio 2019-2021; l.r. 14/2021 art. 74 (Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili): **1** relazione.

10. Rapporti Giunta-Consiglio

L'articolo 30, comma 2, dello Statuto riconosce ai consiglieri il diritto di presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione *“per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, nonché interrogazioni ed interpellanze”*.

Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina nel dettaglio le modalità di esercizio di tali prerogative (Capo III “Procedure di indirizzo e controllo”), riservando la sezione IV alle mozioni e alle interpellanze e la sezione V alle interrogazioni distinte, quest'ultime, tra interrogazioni a risposta orale, scritta e a risposta immediata.

Per quanto attiene alla funzione di controllo, che il Consiglio esercita attraverso gli strumenti di sindacato ispettivo, si rileva che nel corso del 2023 sono state presentate 145 interrogazioni delle quali 65 sono state discusse e hanno ottenuto risposta; nessuna interpellanza. Sono stati presentati 215 atti di indirizzo, tra mozioni, ordini del giorno e altro, di cui 62 discussi e conclusi²¹.



145
interrogazioni
e 215 atti di
indirizzo

²¹ In particolare, nel dettaglio:

÷ le **interrogazioni presentate** sono così ripartite:


n. 4 interrogazioni orali; n. 50 interrogazioni a risposta scritta; n. 91 interrogazioni a risposta immediata;

÷ le **interrogazioni discusse** sono così ripartite:

n. 14 a risposta scritta e n. 51 a risposta immediata;

÷ gli **atti di indirizzo** sono così ripartiti:

n. 1 risoluzione; n. 2 ordini del giorno; n. 108 mozioni; n. 104 ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale; si fa presente, altresì, che i 62 atti di indirizzo discussi e conclusi, che comprendono anche quelli ritirati, sono così ripartiti: n. 1 risoluzione; n. 2 ordini del giorno; n. 32 mozioni; n. 27 ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale.



11. Deliberazioni consiliari

Il Consiglio regionale nel 2023, oltre alle 24 leggi, ha approvato 18 deliberazioni consiliari. Un dato in leggero aumento rispetto a quello del 2022 nel quale sono state approvate 13 deliberazioni.

La materia istituzionale e quella del bilancio si contendono il maggior numero di deliberazioni consiliari approvate (8 deliberazioni ciascuna).



Le otto deliberazioni di carattere istituzionale si sono concentrate essenzialmente nella prima parte dell'anno. Di taglio istituzionale, infatti, già la prima deliberazione con la quale il Consiglio, nel periodo conclusivo della XI legislatura, ha provveduto a convalidare l'elezione di alcuni consiglieri subentrati negli ultimi mesi della medesima legislatura (*d.c.r. 1/2023*).

Nei mesi a seguire si sono succedute una serie di deliberazioni con le quali l'Aula ha dato seguito ai primi adempimenti istituzionali conseguenti all'inizio di una nuova legislatura, ovvero nello specifico: la *d.c.r. 2/2023*, relativa all'elezione del Presidente del Consiglio regionale; la *d.c.r. 3/2023*, relativa all'elezione del Vicepresidenti del Consiglio regionale; la *d.c.r. 4/2023*, relativa all'elezione dei segretari del Consiglio regionale; la *d.c.r. 5/2023*, relativa all'elezione del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile; la *d.c.r. 6/2023*, relativa all'elezione dei componenti del Comitato regionale di controllo contabile; la *d.c.r. 9/2023* di convalida dell'elezione dei consiglieri regionali.

Infine, l'unica deliberazione di carattere istituzionale approvata sul finire dell'anno è la *d.c.r. 16/2023* relativa all'elezione di un vicepresidente del Consiglio in sostituzione del consigliere regionale Daniele Leodori, dimissionario dalla carica di vicepresidente.

L'altro gruppo consistente di deliberazioni consiliari approvate nel corso dell'anno ha riguardato la materia del bilancio: *d.c.r. 7/2023* relativa al Documento di economia e finanza regionale 2023; *d.c.r. 8/2023* relativa al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2023 – 2025; *d.c.r. 10/2023* relativa al rendiconto generale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022; *d.c.r. 11/2023* relativa al rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2022; *d.c.r. 12/2023* relativa al piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022; *d.c.r. 17/2023* relativa al Documento di economia e finanza regionale 2024; *d.c.r. 15/2023* relativa al bilancio consolidato della Regione; *d.c.r. 17/2023* relativa al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024 – 2026.

A queste si aggiungono, infine, 2 deliberazioni in materia di rifiuti: la *d.c.r. 13/2023* di modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti relativamente ai Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali e la *d.c.r. 14/2023* di approvazione dell'*addendum* al Piano regionale di gestione dei rifiuti relativo alla gestione dei rifiuti da imballaggio.

DELIBERE DEL CONSIGLIO REGIONALE
deliberazione del Consiglio regionale 1° febbraio 2023, n. 1 “Convalida dell’elezione di Paolo Della Rocca, Gianfranco Zambelli, Cristiana Avenali, Giacomo Moscati e Barbara Di Rollo alla carica di consigliere regionale”
deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2023, n. 2 “Elezione del Presidente del Consiglio regionale”
deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2023, n. 3 “Elezione dei Vicepresidenti del Consiglio regionale”
deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2023, n. 4 “Elezione dei segretari del Consiglio regionale”

DELIBERE DEL CONSIGLIO REGIONALE
deliberazione del Consiglio regionale 23 marzo 2023, n. 5 “Elezione del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile”
deliberazione del Consiglio regionale 23 marzo 2023, n. 6 “Elezione dei componenti del Comitato regionale di controllo contabile”
deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 2023, n. 7 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023 – anni 2023-2024”
deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 2023, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023 – 2025”
deliberazione del Consiglio regionale 24 maggio 2023, n. 9 “Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali”
deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2023, n. 10 “Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2022”
deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2023, n. 11 “Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2022”
deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2023, n. 12 “Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, pari a euro 170.927.484,44, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, al rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 42, commi 12 e 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
deliberazione del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 13 “Modifica dell’introduzione 1.2.1 del paragrafo 1.2 “Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali” dell’allegato a “Sezione criteri di localizzazione” al Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4”

DELIBERE DEL CONSIGLIO REGIONALE

deliberazione del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 14 “Approvazione *addendum* “Gestione dei rifiuti da imballaggio nel Lazio” al piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4”

deliberazione del Consiglio regionale 15 novembre 2023, n. 15 “Bilancio consolidato della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - esercizio 2022”

deliberazione del Consiglio regionale 29 novembre 2023, n. 16 “Elezione di un vicepresidente del Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del consigliere regionale Daniele Leodori”

deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2023, n. 17 “Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2024 – anni 2024-2026”

deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2023, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024 – 2026”

Capitolo Terzo

I profili sostanziali delle leggi regionali

1. Descrizione sintetica delle leggi regionali

1.1 Macrosettore A - Ordinamento istituzionale

1.1.1 Leggi regionali relative a intese istituzionali tra Regioni

legge regionale 3 agosto 2023, n. 9 *“Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome”*

La legge dispone la ratifica dell'Intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 6 febbraio 2022. Dispone, inoltre, la conferma del contributo annuale della Regione a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO) quale organismo di supporto operativo, tecnico e giuridico alla Conferenza

PI	36
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	I
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	40
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	6
Pubblicazione BUR	8/8/2023, n. 63
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge istituzionale
Articoli/commi/parole	5/5/220
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

medesima. L'Intesa, il cui testo è allegato alla proposta di legge, prevede la costituzione della Conferenza delle Regioni e le Province autonome quale organismo comune, dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, e deputato alla elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni,

per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale.

1.1.2 Leggi regionali in materia di enti locali

legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15 “Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace”

La legge prevede la concessione di un contributo ai comuni che hanno richiesto il mantenimento degli uffici del giudice di pace. Con successiva deliberazione la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo. Infine, al fine di consentire ai comuni di destinare immobili come sede degli uffici del giudice di pace, la legge modifica la legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 (Complessi

PI	44
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	I
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	93
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	17
Pubblicazione BUR	31/10/2023, n. 87, so 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge istituzionale
Articoli/commi/parole	6/6/509
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge del 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprietà agli enti locali competenti per territorio).

1.1.3 Leggi regionali in materia di organi della Regione

legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 “*Istituzione delle commissioni speciali Expo 2030 e grandi eventi, Giubileo 2025, Piani di zona per l'edilizia economica e popolare e Semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale*”

La legge istituisce, per l'effettuazione di studi, indagini conoscitive o per l'approfondimento di particolari temi, le seguenti commissioni speciali:

- la Commissione speciale “Expo 2030 e grandi eventi”, con il compito di effettuare indagini, studi e analisi sulle tematiche relative alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione Universale 2030 nonché lo svolgimento di altri

grandi eventi, al fine di valutarne l'impatto in termini di opere infrastrutturali e attività connesse;

- la Commissione “Giubileo 2025”, con la funzione di monitorare e verificare gli interventi e i progetti previsti per il Giubileo 2025, di garantire il processo partecipativo dei cittadini e delle associazioni nonché l'informazione su tutte le attività di organizzazione del Giubileo e preparative allo stesso;

- la commissione speciale “Piani di zona per l'edilizia economica e popolare”, per studiare e approfondire la tematica dei piani di zona e acquisire ogni elemento di conoscenza in ordine al rispetto della disciplina in materia di edilizia economica e popolare;

PI	26
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	I
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	22
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	8
Pubblicazione BUR	13/6/2023, n. 47
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge istituzionale
Articoli/commi/parole	1/22/1445
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

- la commissione “Semplificazione amministrativa”, con la funzione di effettuare una ricognizione delle procedure amministrative previste dalla normativa regionale, al fine dello snellimento delle stesse e di rafforzamento della capacità amministrativa nei vari ambiti di intervento della Regione.

Per lo svolgimento delle proprie attività, le commissioni speciali, che durano in carica trenta mesi, si avvalgono di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria, composte da una dotazione di tre unità. Inoltre, le commissioni hanno accesso agli atti utili all’esercizio delle proprie competenze, possono svolgere audizioni e indagini conoscitive e presentano all’Aula una relazione sull’attività svolta.

1.2 Macrosettore B – Sviluppo economico e attività produttive

1.2.1 Leggi regionali in materia di energia

legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “*Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei*”

La legge interviene, in attuazione dell’articolo 12 del d. lgs. 79/1999, sull’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, cioè quelle che per produzione di forza motrice superano la potenza nominale media annua di 3000 kilowatt. In particolare:

- disciplina il passaggio in proprietà alla Regione e il regime giuridico di tutte le opere

PI	65
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	VI
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	96
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	43
Pubblicazione BUR	12/12/2023, n. 99
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	31/98/8101
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	4
Atti attuativi Consiglio	-

idroelettriche: opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie; canali adduttori dell’acqua; condotte forzate e canali di scarico; impianti, attrezzature e sistemi connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio. Tali opere entrano nel patrimonio della Regione e non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che la Regione accerti la sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso

idroelettrico, o il venir meno della funzionalità tecnica delle opere per la prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico;

- definisce i contenuti del rapporto di fine concessione che il concessionario uscente deve trasmettere alla regione almeno 5 anni prima della scadenza della concessione; disciplina la durata della concessione, compresa tra 20 e 40 anni, disponendo che il termine massimo possa essere aumentato fino a 10 anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento; prevede la stipula di un'intesa con la regione confinante nel caso di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che prelevano acqua da corpi idrici che delimitano il confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre Regioni;

- individua le procedure e le modalità dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, che può essere effettuata a:

- operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
- società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
- forme di partenariato pubblico privato.

La Giunta regionale ricorre, in via ordinaria, alla prima procedura, mentre può avviare le altre in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti.

- individua gli obblighi o limitazioni gestionali ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque; gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, relativi all'incremento della producibilità o della potenza

di generazione e all'incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti; gli obiettivi minimi di miglioramento e risanamento ambientale mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente e riguardanti il mantenimento della continuità fluviale, il rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara, la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità; le misure di compensazione ambientale e territoriale, di carattere non esclusivamente finanziario, da destinare ai comuni interessati riguardanti il ripristino ambientale, il riassetto territoriale e viabilistico e il paesaggio, il risparmio e l'efficienza energetica, la conservazione delle specie e degli habitat nella regione biogeografica interessata;

- definisce il canone di concessione annuale, con una componente fissa di 30 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media di concessione per ogni annualità e una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita a titolo gratuito alla Regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

Definisce altresì il canone aggiuntivo, pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione, dovuto dal giorno successivo alla scadenza della concessione fino alla nuova assegnazione.

Dispone la fornitura gratuita di energia elettrica alla Regione, nella misura di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione, ai fini della relativa destinazione, nella misura di almeno il 50%, ai servizi pubblici e alle categorie di utenti interessati dalle derivazioni;

- disciplina le sanzioni amministrative applicabili e individua i casi di decadenza, risoluzione e recesso dalla concessione.

1.2.2 Leggi regionali in materia di agricoltura

legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 *“Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”*

La legge disciplina, in armonia con i programmi di sviluppo rurale e nel rispetto della normativa statale vigente, l'enoturismo e l'oleoturismo, intendendo per enoturismo, tutte le attività espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni

PI	38
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	VIII
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	114
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	30
Pubblicazione BUR	31/10/2023, n. 87, so 1
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	19/69/5662
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e per oleoturismo, tutte le attività di conoscenza dell'olio di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. Entrambe le attività possono essere esercitate dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, nonché, per quanto attiene alle attività enoturistiche, dalle cantine sociali, dai titolari di cantine che svolgono attività di

trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli e dai consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica, mentre per le attività oleoturistiche, dagli oleifici sociali cooperativi, dalle imprese titolari di frantoi che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli e dai consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell'olio extra-vergine di oliva. Tali attività, se esercitate da un imprenditore agricolo, rientrano nelle attività multifunzionali e possono essere esercitate anche da un soggetto connesso nella modalità della multimprenditorialità. Per esercitare le predette attività è necessario che gli operatori rispettino gli standard minimi di qualità fissati dalla normativa statale (nello specifico, i decreti ministeriali 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022) e che gli operatori presenti in azienda (titolare dell'azienda, familiare coadiuvante, un dipendente delegato o un socio delegato o un collaboratore esterno), abbiano la conoscenza delle caratteristiche del territorio e siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o in alternativa un diploma di laurea in materie agrarie ovvero adeguata e idonea professionalità attestata da comprovata esperienza lavorativa oppure dalla frequenza a corsi di formazione o master universitari in materia. È possibile l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli e olivicoli finalizzato alla degustazione esclusivamente con prodotti agro-alimentari freddi preparati dagli operatori, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione.

L'inizio delle attività enoturistiche e oleoturistiche è subordinato alla presentazione da parte degli operatori di una segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive

(SUAP) del comune territorialmente competente secondo le modalità e la modulistica definita dal regolamento attuativo. Nel caso in cui le attività siano esercitate da soggetti connessi con gli operatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2020 relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura e la presentazione di inizio dell'attività è avanzata al SUAA, qualora costituito, o, qualora ricorrano le condizioni previste dal citato articolo 8, al Sistema autorizzativo per l'agricoltura.

La direzione regionale competente iscrive nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali gli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche e provvede al relativo aggiornamento. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dalla predetta direzione e dal comune nel cui territorio sono svolte le attività, nell'ambito delle rispettive competenze, fermo restando le funzioni delle autorità operanti in materia di sanità e pubblica sicurezza. I provvedimenti di sospensione e di divieto di esercizio delle attività, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla proposta, sono disposte dal comune nel cui territorio è stata commessa la violazione. La direzione regionale competente tiene conto dell'esito dei controlli comunicati dal comune o dalla stessa effettuati anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel predetto elenco regionale. Per favorire la creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici e l'integrazione dei servizi sul territorio nonché iniziative in materia di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori e/o dei loro collaboratori, è prevista la promozione da parte della Regione di forme di collaborazione tra gli operatori iscritti nell'elenco. Infine, l'attuazione delle disposizioni contenute nella proposta e, in particolare, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività formative, per il supporto relativo alla promozione delle attività, le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e

controllo, è rimessa ad uno specifico regolamento di adottato dalla Giunta regionale.

1.3 Macrosettore C – Territorio ambiente e infrastrutture

1.3.1 Leggi regionali in materia di rifiuti

legge regionale 16 novembre 2023, n. 19 “*Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani)*”

La legge prevede l’abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani) e ai fini di disciplinare i relativi effetti transitori dispone che il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina di un Commissario straordinario per le operazioni di liquidazione degli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale (EGATO) costituiti ai sensi della legge abrogata.

PI	94
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	X
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	28
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	23
Pubblicazione BUR	21/11/2023, n. 93
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di abrogazione generale
Articoli/commi/parole	4/4/156
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

1.4 Macrosettore D – Servizi alla persona e alla comunità

1.4.1 Leggi regionali in materia di servizi sociali

legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”

La legge, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità.

Il Garante esercita le funzioni con imparzialità e autonomia, può promuovere intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra cui il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), il

PI	27
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	VII
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	51
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	7
Pubblicazione BUR	27/7/2023, n. 60
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	9/26/2188
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	1

coordinamento con la Consulta per i problemi della disabilità, gli altri Garanti regionali, il difensore civico e la Consigliera di parità della Regione.

Il Garante riferisce sull'attività svolta ogni sei mesi alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di servizi sociali e presenta una relazione annuale al Consiglio regionale in cui illustra le attività svolte e quelle programmate per l'anno successivo, nonché annualmente al Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità e alla Cabina di regia relativa alle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità. La relazione annuale al Consiglio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è

consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

Il Garante, che dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta, è eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del difensore civico regionale. Al Garante spetta un'indennità di funzione mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda del consigliere regionale nonché il rimborso delle spese riconosciuto ai consiglieri regionali nei casi di missione.

Infine, per assistere il Garante nello svolgimento delle proprie attività è istituita una apposita struttura amministrativa.

1.4.2 Leggi regionali in materia di istruzione scolastica e universitaria

legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 “Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)”

La legge interviene per promuovere gli istituti tecnici superiori, in coerenza con le nuove disposizioni statali che hanno introdotto il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, del quale gli stessi sono considerati parte integrante con la nuova denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

La Giunta regionale, al fine di rispondere alla richiesta di tecnici

PI	33
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	IX
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	181
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	156
Pubblicazione BUR	19/12/2023, n. 101
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	10/25/2375
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	3
Atti attuativi Consiglio	-

superiori altamente specializzati adotta, con la medesima deliberazione con la quale approva il Piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione

tecnica superiore, la programmazione dell'offerta formativa degli ITS *Academy*. Con tale programmazione sono definiti: l'offerta formativa e i programmi delle attività realizzati dagli ITS *Academy*; la costituzione di quest'ultimi nelle specifiche aree tecnologiche e agli eventuali ambiti in cui esse si articolano; l'eventuale ulteriore articolazione delle figure professionali statali di riferimento; le azioni e gli interventi per assicurare una specializzazione tecnica superiore nelle suddette aree tecnologiche, un sistema regionale di monitoraggio e valutazione dei percorsi; le risorse finanziarie.

La legge prevede, inoltre, che la programmazione sia improntata a criteri di flessibilità e modularità, inclusione e parità di genere e che sia prevista una specifica formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per diffondere la cultura della stessa tra i giovani allievi.

La Regione, pertanto, si impegna a valorizzare, consolidare e sviluppare, sempre nell'ambito della programmazione, il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, promuovendo il rilancio strategico degli ITS *Academy*, l'implementazione dei percorsi idonei a soddisfare i bisogni formativi e la domanda occupazionale, l'inserimento lavorativo dei giovani formati mediante i centri per l'impiego, i consulenti del lavoro, la rete dei servizi per il lavoro, le camere di commercio e gli enti bilaterali, la realizzazione di progetti di orientamento per gli studenti prossimi al diploma nonché di campus per gli allievi degli ITS *Academy*.

Una disposizione specifica prevede che gli ITS *Academy* possano, con proprie risorse, attivare percorsi aggiuntivi alla programmazione regionale, concedere contributi per incentivare l'accesso a studenti economicamente svantaggiati e borse di studio per quelli capaci e meritevoli.

Sono previste, altresì, campagne informative realizzate dalla Regione e dagli ITS *Academy*, l'istituzione di un Tavolo tecnico con funzioni consultive, di analisi e confronto, la promozione della costituzione di Reti ITS *Academy* nonché

la realizzazione, da parte di quest'ultimi, in collaborazione con la Regione e gli altri soggetti interessati, della giornata formativa “*Open day* formazione ITS *Academy*”.

1.5 Macrosettore E – Finanza regionale

1.5.1 Leggi regionali in materia di bilancio²²

legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2023”

La legge, primo intervento legislativo della XII legislatura regionale, definisce, in conformità alla normativa vigente, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

In primo luogo, dispone il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa riportate nell’elenco di cui all’Allegato A, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli

Pl	8
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	7
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	6
Pubblicazione BUR	30/3/2023, n. 26, so 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	7/14/1225
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione 2023 – 2025.

Inoltre, introduce disposizioni sia in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendo, per gli scaglioni di reddito imponibile superiori a 15.000 euro, la maggiorazione dell’aliquota prevista per la copertura degli oneri per il rimborso delle anticipazioni di liquidità e dei relativi interessi ai fini del pagamento dei debiti della Regione, sia in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), confermandone la maggiorazione prevista ai sensi della normativa statale.

²² Vedi nota n. 13

Si prevede che la Regione, al fine di introdurre nuove misure per la riduzione della pressione fiscale e favorire la crescita economica e sociale, avvii un processo di analisi, valutazione e revisione della spesa, all'interno della programmazione economico-finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, e che l'assessore competente in materia di bilancio ne comunichi lo stato di avanzamento alla competente commissione consiliare.

In riferimento al disavanzo sanitario è disposto che per la relativa copertura si provveda mediante il gettito derivante dalla massimizzazione dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'aliquota dell'IRAP e che l'eventuale quota di questo gettito non utilizzata sia destinata interamente allo svolgimento dei servizi pubblici essenziali e all'attuazione delle disposizioni statali relative all'utilizzazione del fondo e delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti della Regione.

Sono, poi, introdotte modifiche alle disposizioni finanziarie in materia sanitaria, contenute nella legge di stabilità regionale 2020, relative alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie nonché alla disposizione relativa alla funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale, prevedendo, nelle more della costituzione dell'Azienda Lazio.0, un ulteriore differimento al 30 settembre 2023 del termine a decorrere dal quale la Regione esercita la predetta funzione.

E', infine, stabilito che una quota delle risorse del Programma regionale (PR) Lazio FERS 2021 – 2027 sia destinata a contrastare la desertificazione economica e commerciale e a favorire la ripresa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi attraverso avvisi specifici gestiti dall'Ufficio speciale ricostruzione della Regione.

legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025*”

La legge presenta il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, quantificando le entrate in termini di competenza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2023.

Sono autorizzati impegni per il triennio 2023-2025 e il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2023, in conformità al prospetto di cui all'Allegato n. 3 della legge, e

quantificate le spese per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in termini di competenza e per l'esercizio finanziario 2023 in termini di cassa.

E' indicata la composizione del bilancio di previsione finanziario e sono elencati i relativi documenti allegati, ai sensi della legge regionale di contabilità e in conformità con gli schemi di cui all'Allegato n. 9 del d. lgs. 118/2011.

Dispone di allegare alla legge la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2022, concernente l'approvazione del piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 e prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, nonché si prevede che il bilancio

PI	9
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	7
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	6
Pubblicazione BUR	30/3/2023, n. 26, so 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	7/22/2286
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

finanziario gestionale assegni le risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

E' prevista l'iscrizione di fondi e accantonamenti nell'ambito della missione 20, con l'indicazione dei relativi importi, in particolare, dei fondi di riserva e dei fondi speciali; dei fondi relativi al pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, dei fondi per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti e in conto capitale, del fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati.

E' prevista l'iscrizione, nel programma 03 della missione 20, del fondo rischi per le spese legate al contenzioso, nonché del fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del d. lgs. 118/2011. Infine, dispone l'iscrizione dei fondi relativi ai cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati.

E' autorizzato il ricorso al mercato finanziario, indicando il limite massimo per l'anno 2024 al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l'esclusione del disavanzo di cui all'articolo 9, comma 5, del d.l. 78/2015.

Individua la copertura dei relativi oneri finanziari e sono approvati i bilanci degli enti dipendenti regionali espressamente elencati.

legge regionale 4 maggio 2023, n. 3 *“Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, relativo a disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario”*

La legge, con la modifica all'articolo 3 della legge di stabilità regionale 2023, relativo alla copertura del disavanzo sanitario regionale, dispone l'integrazione dell'importo da accantonare per la predetta copertura; provvede, altresì, alla copertura finanziaria di tale importo aggiuntivo, mediante la riduzione della voce di spesa di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1, concernente il servizio pubblico essenziale in materia di trasporto pubblico locale, da realizzarsi mediante la quota di gettito derivante dalla massimizzazione dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF non utilizzata per la copertura del disavanzo sanitario.

PI	23
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	6
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	2
Pubblicazione BUR	4/5/2023, n. 36, so 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	2/3/206
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 4 maggio 2023, n. 4 “*Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche*”

La legge dispone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive e la copertura dei relativi oneri, per l'anno 2023, mediante l'utilizzo delle risorse del programma relativo al “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” e per la restante parte mediante l'integrazione del programma relativo a "Altri servizi generali".

PI	22
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	4
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	2
Pubblicazione BUR	4/5/2023, n. 36, so 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	4
Articoli/commi/parole	3/4/320
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 29 maggio 2023, n. 5 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”

La legge introduce variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. In particolare, apporta variazioni di bilancio, per l'anno 2023, in entrata, a seguito della restituzione da parte di Lazio Innova S.p.A., di somme precedentemente assegnate con vincolo di destinazione ma non utilizzate e di restituzioni da parte dei soggetti non aventi diritto a sovvenzioni per il sostegno alla produzione cinematografica e

PI	28
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	8
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	6
Pubblicazione BUR	30/5/2023, n. 43
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	4/4/807
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

audiovisiva per l'annualità 2021; in uscita, apporta variazioni ad integrare le voci di spesa delle diverse missioni riportate in tabella, a sostegno delle attività di promozione culturale e di valorizzazione del patrimonio regionale da parte di LAZIOcrea S.p.A; per le attività propedeutiche alla *Ryder Cup* 2023 e per lo svolgimento del servizio di trasporto su gomma degli spettatori di tale evento; per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024; per gli interventi per la promozione in agricoltura da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

Integra, inoltre, le voci di spesa relative al fondo del cinema e dell'audiovisivo, in riferimento alla riassegnazione in favore dei soggetti beneficiari aventi diritto alle sovvenzioni precedentemente assegnate in maniera erronea, tenuto conto che avverso tale decisione sono stati proposti alcuni ricorsi al TAR e al Capo dello Stato, con il conseguente rischio di aggravio di spesa per

il bilancio regionale; al fondo speciale quale accantonamento per la copertura dei provvedimenti legislativi da adottarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2023; al trasporto pubblico locale, quale ristoro della riduzione effettuata a copertura dell'accantonamento aggiuntivo relativo al disavanzo sanitario, a valere sull'annualità 2023.

Infine, introduce modifiche alla legge di stabilità regionale 2022, relative allo svolgimento del servizio di trasporto su gomma degli spettatori della Ryder Cup, affidato ad Astral S.p.A. e all'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo ai compiti del Collegio dei revisori dei conti, al fine di recepire le osservazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio.

legge regionale 31 luglio 2023, n. 8 *“Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”*

La legge regionale dispone, nel rispetto della normativa statale e regionale, alcune variazioni alle spese e alle entrate del bilancio finanziario.

Accanto a tali variazioni sono previste disposizioni attinenti a diversi settori e, in particolare, al trasporto pubblico locale, ai contenziosi per i trasferimenti patrimoniali dello IACP della Provincia di Roma alle ATER del Comune di Roma e della Provincia di Roma e alla funzione di

PI	39
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	22
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	16
Pubblicazione BUR	1/8/2023, n. 61
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	7/12/2032
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale.

legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 “*Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie*”

La legge contiene, in particolare, disposizioni per la rideterminazione delle previsioni di bilancio per gli anni 2023-2025; la previsione del limite massimo per il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o di altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti; la determinazione dell'ammontare dello stato di previsione dell'entrata e della spesa; l'indicazione degli assestamenti del bilancio di previsione degli enti pubblici dipendenti della Regione.

PI	41
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	32
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	3
Pubblicazione BUR	16/8/2023, n. 65
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	8/19/2752
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

Le ulteriori disposizioni, invece, riguardano modifiche di leggi regionali.

In particolare, sono modificate le disposizioni relative all'accesso del personale interno al ruolo dell'Avvocatura regionale e alle strutture organizzative dirigenziali contenute nella legge regionale in materia di sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale, prevedendo un avvocato coordinatore nel ruolo dell'Avvocatura regionale e nuove disposizioni per il conferimento degli incarichi da affidare nelle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo nonché per il relativo trattamento economico da corrispondere.

Infine, sono soppresse l'Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la l.r. 2/2014 e l'Agenzia regionale Spazio Lavoro istituita con la l.r. 28/2019 e le rispettive funzioni sono attribuite, rispettivamente, alla direzione regionale competente in materia di protezione civile e alla direzione regionale competente

in materia di politiche per l'occupazione da istituirsi nell'ambito della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale.

L'efficacia delle nuove disposizioni è prevista a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico di direttore delle predette Direzioni, con il conseguente trasferimento alla stessa delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle soppresse Agenzie regionali.

legge regionale 14 agosto 2023, n. 11 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni finanziarie varie”*

La legge introduce il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, ovvero di quelle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa, nonché disposizioni finanziarie varie. Delle cinque tipologie di debiti individuate dal legislatore statale, la legge prevede il riconoscimento di quelli riconducibili all'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

PI	57
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	4
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	3
Pubblicazione BUR	16/8/2023, n. 65
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	7/10/998
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

Inoltre, introduce variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025; dispone che la Regione eserciti il diritto di prelazione per l'acquisto dei beni culturali siti nel territorio di Roma Capitale, in località “Olivetaccio”,

provvedendo alla copertura dei relativi oneri finanziari; prevede, modificando le disposizioni relative a iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale, la concessione di contributi per la promozione e la realizzazione della Maratona di Roma.

Infine, introduce una voce di spesa per finanziare, negli anni 2023 e 2024, le attività finalizzate a promuovere le tematiche inerenti alla candidatura della città di Roma a ospitare l'Esposizione universale 2030 e gli interventi e i progetti previsti per il Giubileo 2025, con particolare riferimento al processo partecipativo dei cittadini e delle associazioni nonché all'informazione su tutte le attività di organizzazione del Giubileo 2025 e preparative allo stesso.

legge regionale 10 ottobre 2023, n. 12 *“Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 12/2023”*

La legge, in virtù del riconoscimento del rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica e dagli interventi volti a ridurre il rischio sismico del patrimonio edilizio, nonché del carattere strategico del settore edilizio, prevede che la Regione, gli enti pubblici economici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate,

PI	72
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	15
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	13
Pubblicazione BUR	10/10/2023, n. 81, so 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	5/11/1372
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

non inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato assumano un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi previsti dall'articolo 119 del d.l. 34/2020, come specificati dall'articolo 121, comma 2, lettere da a) a f) bis del medesimo decreto.

In particolare, introduce misure per il trasferimento dei crediti fiscali, prevedendo che la Regione: monitori, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti di cui alla presente legge, consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e delle offerte di acquisto dei crediti medesimi; favorisca, per il tramite di propri enti e società, il trasferimento dei crediti fiscali, al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti; promuova l'acquisto annuale dei suddetti crediti dagli istituti di credito, limitatamente alle rate immediatamente utilizzabili in compensazione nel corso dello stesso anno solare in cui ha luogo l'acquisto e, comunque, nei limiti delle risorse proprie disponibili di ciascun ente; promuova l'acquisto dei crediti da parte dei fornitori della Regione per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

Prevede, inoltre, che ai fini dell'acquisto annuale di crediti dagli istituti di credito, la Regione stabilisca criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua degli enti e società controllati, nonché subordini tale acquisto a due condizioni: che gli istituti di credito rilascino prova dell'acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. 34/2020 e che gli istituti certifichino che i crediti rivenduti derivino dagli interventi previsti dalla normativa statale e abbiano riguardato unità immobiliari ubicate nel territorio regionale; dispone, infine, che gli istituti di credito garantiscano il buon fine del credito e anche nei

confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza, ovvero l'inutilizzabilità del credito in compensazione.

Prevede, altresì, che la Regione promuova la stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito e/o con le loro associazioni di categoria.

E' demandata alla Giunta regionale la disciplina delle modalità di attuazione e dispone che la Regione possa promuovere la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”*

La legge riconosce, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia, i debiti fuori bilancio della Regione. Delle cinque tipologie di debiti individuate dal legislatore statale, la legge prevede il riconoscimento di quelli riconducibili a sentenze esecutive e dispone la copertura dei relativi oneri.

La legge, inoltre, introduce disposizioni per promuovere il potenziamento dei servizi di trasporto

nel territorio regionale attraverso la realizzazione di un servizio ferroviario a elevate prestazioni. A tal fine, prevede l'avvio di servizi ferroviari con instradamento di una coppia di treni ad alta velocità, rispettivamente, sulla linea

PI	64
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	47
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	13
Pubblicazione BUR	10/10/2023, n. 81, so 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	7/16/1801
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	2
Atti attuativi Consiglio	-

ferroviaria FL6, via Cassino-Frosinone e sulla linea ferroviaria FL1, via Roma-Orte, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Roma-Milano. Dispone, altresì, che nelle more dell'affidamento del servizio, la Giunta regionale, attraverso apposita procedura a evidenza pubblica, è autorizzata a prorogare la sperimentazione del servizio effettuata con Trenitalia S.p.A. in esito alle attività istruttorie conseguenti agli indirizzi contenuti nelle proprie deliberazioni del 2020 e del 2022.

legge regionale 30 ottobre 2023, n. 16 “*Rendiconto della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022*”

La legge approva il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022. Sono previsti il riaccertamento dei residui attivi e passivi e il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza e dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

È autorizzato il maggior accertamento e impegno, rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di

competenza di entrata e di spesa, dei capitoli relativi alle entrate e ai servizi per conto terzi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 3, lettera b), del d.lgs. 118/2011.

Sono indicati, infine, l'avanzo di cassa e il risultato di amministrazione nonché il risultato del conto economico e dello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio medesimo.

PI	95
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	93
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	8
Pubblicazione BUR	31/10/2023, n. 87, so 2
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	leggo di bilancio
Articoli/commi/parole	15/21/1935
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 3 novembre 2023, n. 17 “Adozione delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022”

La legge introduce misure di adeguamento al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 e apporta variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025.

In particolare, dispone la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022; evidenzia in

PI	102
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	9
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	8
Pubblicazione BUR	7/11/2023, n. 89
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	4/9/2041
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

apposita tabella la differenza tra gli importi determinati prima del giudizio di parificazione e quelli rideterminati a seguito del giudizio medesimo.

In conseguenza dell'incremento del disavanzo al 31 dicembre 2022 e tenuto conto della deliberazione consiliare concernente il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, che ne prevede la relativa triennializzazione, dispone l'incremento della voce di spesa denominata: “Disavanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del d. lgs. 118/2011” per importi suddivisi nelle tre annualità 2023, 2024 e 2025; l'aggiornamento del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, degli elenchi analitici delle risorse accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione, del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento e del prospetto

concernente la composizione e la modalità di copertura del disavanzo, rispetto a quanto adottato con la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 133 ed approvato con legge di assestamento di bilancio (l.r. 10/2023); provvede alla copertura degli oneri derivanti nelle tre annualità 2023, 2024 e 2025.

Introduce, inoltre, ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, al fine di adeguare il bilancio medesimo alle risultanze del rendiconto per l'esercizio 2022 e al fine di recepire i rilievi della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio.

In particolare: viene istituita una nuova voce di spesa denominata: "Utilizzazione per spesa sanitaria delle risorse riversate dall'Università Tor Vergata"; viene incrementata, per l'anno 2024, la voce di spesa concernente il ripiano annuale del disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013, con corrispondente riduzione della voce di spesa concernente il medesimo fondo anticipazioni di liquidità; viene diminuita la voce di entrata concernente l'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità, per l'anno 2025; è disposto l'incremento della voce di spesa concernente il ripiano annuale del disavanzo derivante dall'accantonamento al medesimo fondo, e, sempre per l'anno 2025, è diminuita la voce di spesa concernente lo stesso fondo anticipazioni di liquidità.

Detta, infine, disposizioni in materia di riallocazione delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province.

In particolare, al fine di recepire i rilievi della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, viene demandata alla Giunta regionale l'adozione di una o più deliberazioni finalizzate alla ricognizione delle funzioni e dei compiti amministrativi di competenza della Regione e degli enti di area vasta, nonché delle risorse finanziarie necessarie per il relativo esercizio; all'individuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi che sono state esercitate in continuità dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalla

province, nonché delle risorse finanziarie necessarie per il relativo esercizio in riferimento alle annualità pregresse; all'individuazione della data di subentro da parte della Regione nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, nonché delle ulteriori risorse finanziarie necessarie per il relativo esercizio fino alla data del previsto subentro.

legge regionale 3 novembre 2023, n. 18 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”*

La legge contiene disposizioni di diversa natura: riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive e individua la relativa copertura finanziaria; approva gli assestamenti dei bilanci degli enti pubblici dipendenti; interviene sull'accesso al “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni” disponendo che dal 2023 non possono accedervi i comuni che abbiano già

PI	101
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	9
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	8
Pubblicazione BUR	7/11/2023, n. 89
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	10/18/1621
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

beneficiario del relativo contributo straordinario per 5 annualità, anche non consecutive; autorizza l'azienda strade Lazio - Astral s.p.a. a contrarre un prestito con Cassa depositi e prestiti per acquistare autobus e realizzare le relative infrastrutture di alimentazione, sulla base di indirizzi adottati dalla Giunta regionale; interviene sulla liquidazione di Lazio ambiente s.p.a. ed elimina la

previsione di un progetto di riconversione industriale; dispone che la fusione da parte di Lazio Innova s.p.a. di San.Im. s.p.a., istituita per immettere liquidità nel sistema delle aziende e risanare parte del *deficit* accumulato nella gestione sanitaria, avvenga entro il 31 dicembre 2024 e comunque a completamento del trasferimento degli immobili di San.Im. s.p.a. agli enti del servizio sanitario regionale; incrementa il concorso finanziario della Regione per i servizi di trasporto pubblico locale, sulla base di criteri di ripartizione definiti dalla Giunta; interviene sulla liquidazione delle comunità montane estendendo la durata in carica e le competenze dei commissari liquidatori agli eventuali commissari *ad acta*; apporta variazioni al bilancio regionale di previsione.

legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di stabilità regionale 2024”

La legge definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 disponendo, innanzitutto, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa individuate nell'allegato A, con indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascun anno, suddivisi per missioni, programmi e titoli di spesa.

PI	120
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	28
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	17
Pubblicazione BUR	29/12/2023, n. 105
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	24/109/15493
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	18
Atti attuativi Consiglio	-

Istituisce, inoltre, un fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito delle famiglie, rinviando a una successiva legge regionale, da approvarsi entro il 15 aprile 2024, la ripartizione del fondo medesimo e la rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per specifiche categorie di soggetti e

scaglioni di reddito imponibile nonché l'individuazione delle categorie di soggetti passivi dell'IRAP.

Detta una disciplina più puntuale della procedura di approvazione dei bilanci di previsione degli enti strumentali della Regione, introducendo anche un meccanismo sanzionatorio per l'organo di amministrazione in caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di previsione alla Regione nel termine previsto, che viene spostato dal 30 settembre al 15 ottobre.

Accogliendo l'invito della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, viene effettuata una razionalizzazione delle partecipazioni regionali ad enti di diritto privato non societari, abrogando norme che prevedono sia la promozione della costituzione di alcune fondazioni, quali, tra le altre, *Destination Management Organization* (DMO) e Fiera di Roma, sia la partecipazione ad alcune fondazioni o associazioni già costituite, come la Fondazione per la gestione del complesso dell'ex carcere dell'Isola di Santo Stefano – Ventotene, con l'effetto di liberare risorse da destinare ad altre finalità anche nei medesimi settori. Sempre per tener conto dei rilievi della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti viene preannunciata una riforma legislativa di razionalizzazione della disciplina dei consorzi di bonifica.

Diverse, inoltre, sono gli ambiti su cui interviene accanto a disposizioni di carattere più tecnico. Sono apportate alcune modifiche alla legge regionale sui consorzi industriali relativamente in particolare ad alcuni aspetti del commissariamento ed è disposta la nomina, da parte del Presidente della Regione, di un commissario straordinario del consorzio unico per lo sviluppo industriale, incaricato di predisporre gli atti necessari ad efficientare, razionalizzare e semplificare l'organizzazione e le funzioni del consorzio unico al fine di rilanciarne l'attività.

E' previsto un accordo di valorizzazione culturale tra la Regione Lazio e il Ministero della cultura per il restauro, la rifunzionalizzazione, la valorizzazione

e il ripristino della fruizione pubblica di Palazzo Silvestri-Rivaldi a un Protocollo di intesa tra la Regione e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura per disciplinare l’operatività e i servizi resi da appositi sportelli, istituiti sul territorio della Regione, con funzioni di assistenza, consulenza e supporto all’utenza, da un piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio a un piano regionale per l’autismo.

E’ disposta la promozione da parte della Regione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale in occasione dell’ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dell’eccidio delle Fosse Ardeatine e del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, nonché di iniziative in occasione del cinquantesimo anniversario del rogo di Primavalle.

La legge contiene, altresì l’istituzione sia del Fondo di solidarietà per gli anziani vittime di truffe e furti sia del servizio regionale di psicologia scolastica nonché disposizioni per favorire l’iscrizione delle persone senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle ASL.

Numerose sono, infine, le disposizioni finanziarie contenenti apposite voci di spesa in riferimento a specifici interventi, quali, tra gli altri, la promozione di attività funzionali alla celebrazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, l’autorizzazione all’ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) all’acquisto di un complesso immobiliare nel comune di Fonte Nuova, da destinare a residenza universitaria al fine di potenziare le strutture residenziali per studenti universitari fuori sede, il concorso finanziario regionale nel trasporto pubblico locale da destinare ai comuni, esclusa Roma Capitale, in cui sono presenti aeroporti con traffico civile internazionale, la copertura finanziaria di contratti di formazione specialistica da destinare alle scuole di specializzazione universitaria in medicina interna degli atenei che

hanno sede formativa nel territorio regionale, la copertura finanziaria delle spese per la realizzazione del catasto delle emissioni in atmosfera degli impianti presenti nel Lazio e anche l'incremento di due fondi previsti dal Ccnl del Comparto Sanità 2022.

legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”

La legge approva il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Relativamente allo stato di previsione dell'entrata, quantifica le entrate in termini di competenza per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2024, nonché approva i totali generali dell'entrata della Regione.

Autorizza gli impegni per il triennio 2024-2026 e il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2024, quantificando le spese per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in termini di competenza e per l'esercizio finanziario 2023 in termini di cassa e approva i totali generali della spesa della Regione.

E' indicata la composizione del bilancio di previsione finanziario e sono elencati i relativi documenti allegati, ai sensi della legge regionale di contabilità regionale e in conformità con gli schemi di cui all'Allegato n. 9 del d. lgs. 118/2011. Dispone di allegare alla legge la deliberazione del Consiglio regionale concernente l'approvazione del piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, nonché la deliberazione del Consiglio regionale concernente

PI	121
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	28
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	17
Pubblicazione BUR	29/12/2023, n. 105
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	7/25/4007
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

l'approvazione del piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, al rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022.

È previsto che la Giunta regionale approvi il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata e che il bilancio finanziario gestionale assegni le risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

E' disposta l'iscrizione di fondi e accantonamenti con l'indicazione dei relativi importi, in particolare, sono i fondi di riserva e i fondi speciali; i fondi per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti e in conto capitale; il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati; il fondo rischi per le spese legate al contenzioso e il fondo crediti di dubbia esigibilità; i fondi relativi ai cofinanziamenti regionali relativi a interventi preventivamente autorizzati.

Per il finanziamento degli interventi programmati per spese di investimento si provvede senza ricorrere al mercato finanziario, a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e altre entrate.

Nell'indicare il totale complessivo dell'indebitamento della Regione derivante dalla concessione di mutui, prestiti obbligazionari e anticipazioni di liquidità, indica in una tabella le singole partite debitorie, con le rispettive fonti di copertura previste.

Sono, infine, approvati i bilanci degli enti dipendenti regionali espressamente elencati e si prevede che l'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato, certificato in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, possa

essere utilizzato per le finalità e secondo le priorità indicate dall'articolo 42, comma 6, del d. lgs. 118/2011.

1.6 Macrosettore F – Diversi settori

legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21 “*Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti*”

La legge disciplina il turismo equestre e le infrastrutture ad esso connesse, quali ippovie, centri ippici e punti di tappa, sosta e ristoro, l'allevamento degli equidi e detta specifiche disposizioni in merito agli interventi assistiti con gli equidi. La Regione riconosce un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale regionale in particolare al turismo equestre, nel quale sono comprese le attività turistiche, ricreative, ludico-addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con cavalli, montati o attaccati, oppure con muli o asini someggiati e che rientra tra le attività multifunzionali e multimpreditoriali di diversificazione delle attività agricole.

A tal fine la Regione intende promuovere la realizzazione di ippovie laziali mediante l'identificazione, il censimento, la riapertura, la manutenzione e anche il completamento di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi e piste, soprattutto in prossimità delle aree di rilevante valore storico, artistico, culturale, paesistico e ambientale.

La realizzazione di tali interventi è effettuata dagli enti locali e dagli enti gestori delle aree naturali protette anche attraverso contributi regionali. Inoltre,

PI	34
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	V
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	176
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	12
Pubblicazione BUR	19/12/2023, n. 101
Tipologia potestà legislativa	mista
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge intersettoriale
Articoli/commi/parole	22/43/3598
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

per favorire la creazione di punti di tappa, sosta e ristoro lungo le ippovie è previsto che la Regione, gli enti di area vasta, i comuni, gli enti gestori delle aree naturali protette, le università agrarie, le ASL e tutti gli altri enti pubblici regionali possano concedere in uso i propri beni.

La Regione intende, altresì, promuovere iniziative divulgative relative alle ippovie anche da effettuare in collaborazione con i soggetti operanti nel settore del turismo equestre e dell'allevamento di equidi, mediante la concessione ad essi di contributi.

Sono inoltre disciplinati sia i centri ippici, intesi quali strutture composte da beni mobili e immobili destinati ad ospitare cavalli, muli, e asini, anche ivi allevati, idonei all'uso turistico ricreativo, ludico-addestrativo o agonistico sia l'allevamento degli equidi.

Le disposizioni di attuazione dei vari interventi previsti dalla legge sono demandate a un regolamento della Giunta regionale, nel quale saranno, tra l'altro, definite le misure per la salvaguardia e il benessere dei cavalli, dei muli e degli asini, la tutela della salute e della sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività dei centri ippici, prevedendo, tra l'altro, l'affidamento della gestione tecnica dei centri a soggetti muniti di specifico brevetto e la presenza di un numero di recinti e strutture idoneo a consentire agli animali di sostare per un ammontare congruo di ore.

La legge interviene, altresì, in materia di interventi assistiti con gli equidi nei tre ambiti della terapia, dell'educazione e dell'attività assistita con gli equidi.

In particolare, detta disposizioni sui requisiti per l'esercizio degli interventi assistiti con gli equidi, con riferimento sia ai soggetti che erogano gli interventi, sia agli equidi impiegati negli interventi medesimi, in coerenza con le Linee guida nazionali e con le disposizioni attuative adottate dalla Regione; prevede che la direzione regionale competente in materia di salute eserciti il controllo sulla permanenza dei requisiti dei soggetti che erogano gli interventi

assistiti; detta la disciplina sui progetti terapeutici, educativi e ludico ricreativi, predisposti da un'equipe multidisciplinare ai sensi della normativa vigente.

La legge promuove, altresì, la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali e degli operatori delle equipe multidisciplinari per gli interventi assistiti con gli equidi; dispone, inoltre, che la Regione, al fine di favorire gli interventi assistiti con gli equidi, conceda in locazione terreni agricoli o a vocazione agricola da destinare a tali interventi e che possa attribuire beni immobili di propria proprietà in concessione o locazione a canone ricognitorio, da destinare alle attività legate ai suddetti interventi.

Un apposito articolo è dedicato all'impiego degli equidi nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico. Infine, la legge contiene disposizioni ulteriori urgenti che riguardano tre diversi aspetti non attinenti alle attività con gli equidi oggetto della legge stessa. Si tratta di una disposizione che autorizza la Giunta regionale ad approvare uno o più accordi con Roma Capitale volti a disciplinare la realizzazione di piste ciclabili, attraverso un programma di interventi per la cui realizzazione ASTRAL S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore.

E' previsto un incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale e delle variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, per incrementare lo stanziamento concernente le spese relative al protocollo d'intesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa.

Capitolo Quarto

Il contenzioso costituzionale

1. Le leggi regionali impugnate dal Governo e legislazione statale impugnata dalla Regione

Nel 2023 non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, in via principale, né dal Governo nei confronti di leggi regionali, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, Cost., né dalla Regione nei confronti di una legge o un atto avente valore di legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, Cost.

Tuttavia, nella fase pre-contenziosa, la Regione, al fine di evitare possibili impugnative, si è impegnato con il Governo a modificare le seguenti disposizioni regionali:

- ÷ l'articolo 5 della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10, relativo alle modifiche alla l.r. 6/2002 concernente la disciplina della dirigenza e del personale regionale;
- ÷ gli articoli 2 e 8 della legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità);
- ÷ gli articoli 3, 11, 14 e 16 della legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme

comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei);

÷ l'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 (Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy);

÷ l'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo al personale delle società controllate dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

PARTE SECONDA

L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

1. Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale

La potestà normativa secondaria della Regione è regolata dall'articolo 47 dello Statuto regionale, che attribuisce alla Giunta regionale l'adozione della maggior parte degli atti regolamentari, riservando al Consiglio regionale solo l'adozione dei regolamenti delegati dallo Stato.

I regolamenti della Giunta regionale sono suddivisi, ai sensi del citato articolo 47, in quattro tipologie principali, a cui devono poi aggiungersi i "regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria". Tali tipologie sono:

- a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;
- b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- c) c.d. regolamenti "delegati" o di "delegificazione"²³;
- d) regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

Chiudono il predetto quadro i regolamenti adottati dal Consiglio regionale per l'organizzazione delle proprie strutture, i quali sono assimilabili ai regolamenti di organizzazione della Giunta, ma vengono adottati, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, dello Statuto regionale, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

²³ Regolamenti autorizzati da apposita legge regionale che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto.


Nel 2023 sono stati adottati dalla Giunta regionale 12 regolamenti, così ripartiti:

- a) 6 regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- b) 6 regolamenti per l'organizzazione delle strutture della Giunta.



A questi si aggiungono 14 regolamenti riconducibili all'organizzazione delle strutture del Consiglio che, sommati ai 6 regolamenti di organizzazione della Giunta, contano un totale di 20 regolamenti di organizzazione, in aumento rispetto al 2022 con un totale pari a 12 regolamenti di organizzazione.

Analizzando il dato quantitativo complessivo (figura 17) si nota che il numero dei regolamenti registra un tendenziale aumento, con una battuta di arresto negli ultimi tre anni, per un dato medio dell'ultimo decennio pari a 24,60 regolamenti.



Passando all'esame della tecnica redazionale, uno solo dei 12 regolamenti adottati dalla Giunta regionale nel 2023 (circa l'8,33%), è stato redatto come testo nuovo, sostituendo completamente regolamenti vigenti o ponendosi quale prima attuazione in via regolamentare di disposizioni di legge; i restanti 11 sono stati redatti secondo la tecnica della novella ovvero apportando modifiche a regolamenti già vigenti.


Aumenta, pertanto, in maniera significativa lo scarto tra regolamenti "di novella" e regolamenti "nuovi" già registrato nel 2022 laddove la percentuale dei regolamenti nuovi rispetto al totale dei regolamenti adottati è pari al 36,84% (7 su 19).

La tabella 9 mostra il numero totale di articoli, commi, caratteri e relative medie, confrontando i dati dell'ultimo triennio.

	2023		2022		2021	
	totale	media	totale	media	totale	media
ARTICOLI	99	8,25	177	9,31	260	11,30
COMMI	114	9,5	503	26,47	591	26,59
CARATTERI	45.047	3.753	47.410	2.495	62.249	2.706

Tabella 9 Numero degli articoli e dei commi dei regolamenti della Giunta regionale nel triennio 2023-2021 e relative medie

Rispetto all'andamento complessivo del triennio, come mostra il grafico di figura 18, emerge un leggera flessione del valore medio relativo agli articoli e ai commi dei regolamenti.



Per quanto concerne il numero medio di caratteri, si registra invece un aumento rispetto al dato dell'anno precedente considerato che nel 2023 passa da 2.495 a 3.753.

Venendo alle **materie** di esercizio della potestà regolamentare regionale esercitata dalla Giunta, si rileva una diversificazione degli ambiti d'intervento da parte della Regione (tabella 11).

Da segnalare, in particolare, che il numero dei regolamenti di organizzazione è pari a quello dei regolamenti relativi ad altri settori, in linea, come già rilevato nel 2022, con il *trend* registrato negli anni precedenti di una graduale diminuzione dei primi rispetto al totale dei regolamenti adottati

Questo a conferma di una crescente attenzione riservata agli altri settori d'interesse della comunità regionale e non più alla sola organizzazione interna della “macchina amministrativa”.

Infatti, il macrosettore “Ordinamento istituzionale”, che continua a contare il maggior numero di regolamenti (8 regolamenti), ricomprende all'interno regolamenti afferenti anche ad altre materie oltre a quelli relativi al personale.

Gli altri 4 regolamenti sono distribuiti tra 2 macrosettori: il macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive”, con 3 regolamenti, e il macrosettore “Finanza regionale” con un regolamento.

Nessun regolamento nei macrosettori “Territorio ambiente e infrastrutture” e “Servizi alle persone e alla comunità” e nessuno in quello “Multisetore”, nel quale sono classificati i regolamenti inerenti a più settori.

Analizzando i regolamenti sotto il profilo delle singole materie emerge il seguente quadro concentrato, come detto, in solo 3 macrosettori.


Nel macrosettore “Ordinamento istituzionale”, a parte il dato relativo alla materia del “Personale e amministrazione” con 6 regolamenti, rientra un regolamento in materia persone giuridiche private (*r.r. 1/2023* di attuazione delle disposizioni sul riordino delle ASP) e un regolamento sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (*r.r. 2/2023*).

Relativamente agli altri 2 settori: 3 regolamenti in materia di turismo (*r.r. 5/2023* di modifica del regolamento di disciplina delle strutture ricettive extralberghiere; *r.r. 7/2023* di modifica del regolamento attuativo della legge sulla rete dei cammini della Regione; *r.r. 10/2023* di modifica del regolamento di disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta); un regolamento in materia di contabilità regionale (*r.r. 8/2023* di modifica del Regolamento per la gestione del servizio di economato).

MACROSETTORE	MATERIA	2023
<i>MACROSETTORE A</i>	Personale e amministrazione	6
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	Persone giuridiche di diritto privato	1
	Bollettino telematico	1
Totale Macrosettore A		8
<i>MACROSETTORE B</i>		
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Turismo	3
Totale Macrosettore B		3
<i>MACROSETTORE E</i>		
FINANZA REGIONALE	Contabilità regionale	1
Totale Macrosettore E		1

Tabella 10 *Regolamenti della Giunta regionale adottati nel 2023 ripartiti per macrosettore e per materia*

Dal grafico rappresentato nella figura 19 emerge la prevalenza del macrosettore “Ordinamento istituzionale” e a seguire, il macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive”; per finire, con un regolamento, il macrosettore “Finanza regionale”.



In appendice sono riportati un elenco riepilogativo dei regolamenti della Giunta regionale adottati nel 2023 (Allegato 5), articolato in base al rispettivo macrosettore e alla materia di appartenenza e l'elenco delle relative leggi che ne hanno previsto l'adozione (Allegato 6).

APPENDICE

ALLEGATO 1

Elenco delle leggi regionali del 2023 ripartite in base alla relativa durata dell'*iter* di approvazione e al soggetto titolare dell'iniziativa

L. R.	INIZIATIVA	INIZIO ESAME IN COMMISSIONE	APPROVAZIONE	DURATA <i>ITER</i> (gg.)
1	Giunta	18/09/2023	29/03/2023	6
2	Giunta	01/08/2023	29/03/2023	6
3	Giunta	17/10/2023	04/05/2023	2
4	Giunta	19/10/2023	04/05/2023	2
5	Giunta	19/10/2023	24/05/2023	6
6	Consiglio	16/10/2023	07/06/2023	8
7	Giunta	03/10/2023	06/07/2023	7
8	Giunta	19/09/2023	19/07/2023	16
9	Giunta	26/06/2023	26/07/2023	6
10	Giunta	06/12/2023	04/08/2023	3
11	Giunta	06/12/2023	04/08/2023	3
12	Consiglio	18/09/2023	27/09/2023	13
13	Giunta	01/08/2023	27/09/2023	13
14	Giunta	17/10/2023	18/10/2023	30
15	Consiglio	19/10/2023	18/10/2023	17
16	Giunta	19/10/2023	25/10/2023	8
17	Giunta	16/10/2023	27/10/2023	8

L. R.	INIZIATIVA	INIZIO ESAME IN COMMISSIONE	APPROVAZIONE	DURATA <i>ITER</i> (gg.)
18	Giunta	03/10/2023	27/10/2023	8
19	Giunta	19/09/2023	08/11/2023	23
20	Giunta	26/06/2023	15/11/2023	43
21	Consiglio	06/12/2023	01/12/2023	12
22	Consiglio	06/12/2023	29/11/2023	156
23	Giunta	18/09/2023	23/12/2023	17
24	Giunta	01/08/2023	23/12/2023	17

Percentuale dell'iniziativa legislativa e durata media dell'*iter* di approvazione delle leggi regionali promulgate nel 2023

	DURATA MEDIA ITER (gg.)
DURATA MEDIA TOT.	17,91
CONSIGLIO	41,2
GIUNTA	11,78

	PERCENTUALE D'INIZIATIVA
CONSIGLIO	20,83 %
GIUNTA	79,16 %

ALLEGATO 2

Elenco delle leggi regionali approvate nel 2023 ripartite in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Enti locali e decentramento	legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15 “Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace”
Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	legge regionale 3 agosto 2023, n. 9 “Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome”
Multimateria	legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 “Istituzione delle commissioni speciali Expo 2030 e grandi eventi, Giubileo 2025, Piani di zona per l’edilizia economica e popolare e Semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale”

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Ricerca, trasporto e produzione di energia	legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”
Agricoltura e foreste	legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	legge regionale 16 novembre 2023, n. 19 “Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani)”

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Servizi sociali	legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”
Multimateria	legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 “Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)”

FINANZA REGIONALE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Bilancio	<p>Legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2023”</p> <p>legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”</p> <p>legge regionale 4 maggio 2023, n. 3 “Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, relativo a disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario”</p> <p>legge regionale 4 maggio 2023, n. 4 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”</p> <p>legge regionale 29 maggio 2023, n. 5 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”</p> <p>legge regionale 31 luglio 2023, n. 8 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”</p>

FINANZA REGIONALE

legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie”

legge regionale 14 agosto 2023, n. 11 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni finanziarie varie”

legge regionale 10 ottobre 2023, n. 12 “Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”

legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

FINANZA REGIONALE

legge regionale 30 ottobre 2023, n. 16 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022”

legge regionale 3 novembre 2023, n. 17 “Adozione delle misure consequenziali al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022”

legge regionale 3 novembre 2023, n. 18 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di stabilità regionale 2024”

legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”

MULTISETTORE

legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21 “Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti”

ALLEGATO 3

Elenco delle leggi regionali approvate nel 2023 ripartite in base alla tecnica redazionale

TESTI NUOVI
legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”
legge regionale 4 maggio 2023, n. 4 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 “Istituzione delle commissioni speciali Expo 2030 e grandi eventi, Giubileo 2025, Piani di zona per l'edilizia economica e popolare e Semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale”
legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”
legge regionale 3 agosto 2023, n. 9 “Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome”
legge regionale 14 agosto 2023, n. 11 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni finanziarie varie”

TESTI NUOVI

legge regionale 10 ottobre 2023, n. 12 “Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”

legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”

legge regionale 30 ottobre 2023, n. 16 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022”

legge regionale 3 novembre 2023, n. 17 “Adozione delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022”

legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”

legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21 “Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti”

legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 “Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)”

legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”

NOVELLE

legge regionale 4 maggio 2023, n. 3 “Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, relativo a disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario”

NOVELLE

legge regionale 29 maggio 2023, n. 5 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”

legge regionale 16 novembre 2023, n. 19 “Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani)”

MISTE

legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2023”

legge regionale 31 luglio 2023, n. 8 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”

legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie”

legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15 “Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace”

legge regionale 3 novembre 2023, n. 18 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di stabilità regionale 2024”

ALLEGATO 4

Leggi regionali approvate nel 2023 in conformità ai principi e/o alle disposizioni statutarie o che si auto-qualificano attuative dello Statuto

LEGGI AUTO QUALIFICATE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO	
<i>legge regionale</i>	<i>Statuto</i>
<p>legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 “Istituzione delle commissioni speciali Expo 2030 e grandi eventi, Giubileo 2025, Piani di zona per l'edilizia economica e popolare e Semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale”</p> <p>art. 1, comma 1</p>	<i>art. 35, comma 1</i>
<p>legge regionale 31 luglio 2023, n. 8 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”</p> <p>art. 3</p>	<i>artt. 8 e 9</i>
<p>legge regionale 3 agosto 2023, n. 9</p> <p>“Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome”</p> <p>art. 1</p>	<i>art. 12</i>
<p>legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21 “Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti”</p>	<i>art. 9, comma 1</i>

LEGGI AUTO QUALIFICATE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

art. 16	
legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 “Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS <i>Academy</i>)” art. 1	<i>art. 7, comma 2, lettera h)</i>

ALLEGATO 5

Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2023 ripartiti in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

ISTITUZIONALE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Personale e amministrazione	<p>regolamento regionale 27 aprile 2023, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”</p> <p>regolamento regionale 3 maggio 2023, n. 4 “Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 1° agosto 2016, n. 16 (Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per il personale della Giunta della Regione Lazio)”</p>
	<p>regolamento regionale 28 agosto 2023, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche”</p>
	<p>regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”</p>
	<p>regolamento regionale 16 novembre 2023, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di</p>

ISTITUZIONALE	
	<p>organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni e disposizioni transitorie”</p> <p>regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12 “Modifiche al regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”</p>
<p>Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)</p>	<p>regolamento regionale 12 aprile 2023, n. 1 “Modalità di erogazione e criteri di ripartizione del contributo straordinario alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui all'articolo 23, comma 3- bis, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche”</p> <p>regolamento regionale 27 aprile 2023, n. 2 “Modifiche al regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 11 (Disposizioni attuative ed integrative dell’articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio) e successive modifiche”</p>

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Turismo	regolamento regionale 28 giugno 2023, n. 5 “Modifica al regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche”

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
	<p>regolamento regionale 26 settembre 2023, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 15 novembre 2019, n. 23 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 "Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche")”</p> <p>regolamento regionale 2 novembre 2023, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive modifiche”</p>

FINANZA REGIONALE	
Contabilità regionale	<p>regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 8 “Modifiche al regolamento regionale del 15 dicembre 2014 n. 29 (Disposizioni di prima attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato) e successive modifiche”</p>

ALLEGATO 6

Elenco dei regolamenti adottati dalla Giunta regionale nel 2023 e delle relative leggi di previsione

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE
regolamento regionale 12 aprile 2023, n. 1 “Modalità di erogazione e criteri di ripartizione del contributo straordinario alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui all'articolo 23, comma 3-bis, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche” <i>articolo 23, comma 3 ter, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP))</i>
regolamento regionale 27 aprile 2023, n. 2 “Modifiche al regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 11 (Disposizioni attuative ed integrative dell’articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio) e successive modifiche” <i>articolo 1, commi 111-122, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013)</i>
regolamento regionale 27 aprile 2023, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” <i>legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i>
regolamento regionale 3 maggio, n. 4 “Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 1° agosto 2016, n. 16 (Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per il personale della Giunta della Regione Lazio)”

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE

articolo 1, comma 60, lettera b) della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

regolamento regionale 28 giugno 2023, n. 5 “Modifica al regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche”

articoli 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)

regolamento regionale 31 agosto 2023, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche”

legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

regolamento regionale 26 settembre 2023, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 15 novembre 2019, n. 23 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 "Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche")”

legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche)

regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 8 “Modifiche al regolamento regionale del 15 dicembre 2014 n. 29 (Disposizioni di prima attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato) e successive modifiche”

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE

articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Regolamento per la gestione del servizio di economato)

regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”

legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

regolamento regionale 2 novembre 2023, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive modifiche”

articoli 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)

regolamento regionale 16 novembre 2023, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni e disposizioni transitorie”

legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12 “Modifiche al regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”

legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)